

ANNUNCI LEGALI

ALTRI ANNUNCI

Comune di Asti

Deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 4/11/2010 - Approvazione Piano di recupero denominato "Sesta Torre" con contestuale parziale modifica del P.E.C.L.I. "Ex Officine Morando" - Lotto A - relativo a ristrutturazione e parziale ricostruzione di fabbricati esistenti in Asti, Corso Don Minzoni 182 e Corso Torino n. 26. Intestatari: S.C.I.C. Società Costruzioni Industriali s.r.l..

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riunitosi nella seduta del 4 novembre 2010

ha deliberato

1) di approvare, ai sensi del 2° comma dell'articolo 30 della legge 457 del 5 agosto 1978, il Piano di recupero denominato "Sesta Torre" con contestuale parziale modifica del P.E.C.L.I. ex Officine Morando - lotto A- intestato alla società S.C.I.C. Società Costruzioni industriali Civili s.r.l. da realizzarsi nell'area di proprietà iscritta a Catasto al foglio n. 53, mappali nn.835 sub 43-811-809-810-775-774-743-773-771-770, finalizzato alla ristrutturazione e parziale ricostruzione di fabbricati esistenti in Asti, Corso Don Minzoni n. 182 e Corso Torino n. 26 già adottato da questo Consiglio con deliberazione n. 47 del 19/07/2010, secondo gli elaborati di progetto allegati alla presente deliberazione come parte integrante sotto la lettera A) e le modalità contenute nella bozza di convenzione anch'essa allegata alla presente deliberazione come parte integrante sotto la lettera B)

(omissis)

6) di stabilire che il Piano di Recupero assumerà efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente delibera divenuta esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell'articolo 41 bis della L.R. 56/77 e s. m. ed i.;

(omissis)

Asti, 23 novembre 2010

Il Dirigente

Angelo Demarchis

Comune di Cameri (Novara)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 10/11/2010 - Approvazione Documento Programmatico ai sensi della L.R. 1/2007 e s.m.i. - Recepimento dell'Elaborato Tecnico RIR.

Ai sensi dell'art. 31 ter, comma 2 della L.R. 56/77, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 10 Novembre 2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Programmatico redatto ai sensi della L.R. n. 1 del 26/01/2007, finalizzato all'approvazione della Variante Strutturale n. 8 al P.R.G.C. per il recepimento dell'Elaborato Tecnico RIR.

Il presente avviso viene pubblicato, a partire dal 30/11/2010, per trenta giorni all'Albo Pretorio e più precisamente fino al 30/12/2010.

Durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà presentare in forma scritta osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

La proposta di modifica, unitamente agli elaborati adottati è visionabile presso l'Ufficio Urbanistica e consultabile sul sito internet del comune: www.comune.cameri.no.it
Orari di apertura ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Cameri, 29 novembre 2010

Il Responsabile dell'Area
Margherita Testa

Comune di Ghiffa (Verbano Cusio Ossola)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 29/11/2010 "Approvazione piano di recupero presentato dai signori Pasquali Massimiliano e Sani Gloria" ai sensi degli articoli 39 e 41 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i. e dell'art. 34 delle N.t.a. del vigente P.R.G.C.

(omissis)

Il Consiglio Comunale

Delibera

Di dare atto che non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse nei trenta giorni successivi alla pubblicazione e deposito del piano, come da certificazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Urbanistica in data 26/11/2010;

Di approvare il piano di recupero del fabbricato individuato al foglio 20, mappale 63, del Nuovo Catasto Terreni, presentato dai signori Pasquali Massimiliano e Sani Gloria, proprietari del fabbricato, predisposto dall'arch. Guido Lucchini, (omissis), che si compone degli elaborati indicati nell'allegato prospetto; (omissis).

Comune di Gozzano (Novara)

Avviso pubblico: Servizi in concessione.

Questo Ente invita tutti gli interessati, ditte individuali, società e associazioni, ad esprimere manifestazione di interesse in merito all'intenzione del Comune stesso di concedere per il periodo giugno 2011-ottobre 2015, dietro pagamento di un canone da concordarsi successivamente, gli immobili denominati:

a. Lido di Buccione: esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande, con attività turistico-ricreative (a carico del concessionario mobili, cucina, frigorifero e quanto altro occorrente);

b. Centro remiero (ex colonia solare) con annessa palestra e attrezzi ginnici, già in dotazione.

Stante l'adiacenza degli immobili tra piazza Europa e via alla Colonia, il Comune prenderà in considerazione istanze di concessione per la gestione di entrambi gli immobili o per singolo immobile.

Si fa presente che la ristrutturazione del centro remiero non è ancora ultimata essendo previsto il fine lavori per il prossimo mese di aprile.

Le manifestazioni di interesse, da indirizzare al Sindaco e

da fare pervenire entro il 10 gennaio 2011, dovranno essere accompagnate da certificazione della CCIA e da curriculum contenente servizi analoghi svolti nell'ultimo quinquennio o concernenti l'espletamento di attività turistico-sportive.

Sarà cura del Comune convocare i richiedenti per verificare in concreto la possibilità di affidamento della gestione dei servizi con il raggiungimento di un accordo in merito all'espletamento effettivo delle attività, alle modalità e al canone annuo di concessione. Per eventuali preve informazioni, contattare il Comune, ufficio patrimonio, sig.ra Elisabetta Valsesia, telefonicamente al n. 0322-955677 interno 5 o via e-mail all'indirizzo comune@comune.gozzano.no.it.

Il Sindaco
Carla Biscuola

Comune di Pavarolo (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18.09.2009 - Allegato energetico ambientale al Regolamento Edilizio. Approvazione aggiornamento.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18.09.2009 "Allegato energetico ambientale al Regolamento Edilizio. Approvazione aggiornamento"

"omissis"

si propone affinché il Consiglio Comunale
deliberi

1) *approvare*, il nuovo Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio redatto dall'arch. Luca Tartaglia, iscritto all'Ordine degli Arch. di Torino e Provincia al n. 7416 che si compone di n. 5 Capitoli progressivamente numerati, compresi da pag. 1 a pag. 60, nel nuovo testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

- di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta

Comune di Pavarolo (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 18.09.2009 - Regolamento edilizio. Approvazione modifiche.

"omissis"

di Approvare, le sottoelencate modifiche ed integrazioni agli articoli 2 e 16 del Regolamento Edilizio quali risultano dai nuovi testi qui di seguito riportati:

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1) La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2) La Commissione Edilizia è composta dal Responsabile del Servizio Urbanistico che la presiede da n. 4 componenti nominati dal Sindaco su proposta della Giunta; partecipa senza diritto di voto, il collaboratore del Servizio Urbanistico che svolge altresì le funzioni di Segretario della Commissione ;

3) Ai membri elettivi della Commissione è attribuito un

gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni della Commissione, in misura pari a quello attribuito ai Consiglieri Comunale di Pavarolo.

Sussistendo i presupposti regolati dal comma 1, art. 14 della L.R. n. 10 /1989 (presenza sul territorio di località incluse , con atti amministrativi statali regionali, negli elenchi compilati ai sensi della L. 1497/39 e s.m.i), nella Commissione Edilizia devono essere rappresentante le competenze professionali e di esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi.- Abrogato

4) Tra i membri della Commissione verranno anche individuate le figure di provata esperienza e di specifica competenza in materia di impianti tecnologici per la valutazione degli elaborati progettuali presentati ai sensi della L. 46/90 od, eventualmente, della Legge 10/91 e del D.Lgs. 626/94; uno degli eletti sarà anche competente alla verifica, negli atti progettuali, del rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; preferibilmente tra gli eletti sarà scelto un esperto legale in materia civilistica

5) I membri sono nominati fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza, nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea;

6) Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

7) La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Sindaco, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

8) I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco: in tal caso, restano in carica fino a che il Sindaco non li abbia sostituiti.

9) I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 6;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

c) per tutte le altre incompatibilità previste dalla vigente normativa e/o dal Regolamento o dello Statuto comunale.

10) La decadenza è dichiarata dal Sindaco.

11) I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data *del provvedimento del Sindaco*, che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art.16 Distanze tra le costruzioni (D), delle costruzioni dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri (m) e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. la distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiuntamente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine di proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiuntamente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada

4. La distanza, come definita dal precedente comma 3, può essere di raggio anche nullo, oltre che nel caso di edifici interamente costruiti in aderenza, anche per opere totalmente interrato, in particolare autorimesse e cantine, previo accordo tra i confinanti; si considerano totalmente interrato quelle opere che presentano l'estradosso della loro copertura assimilabile, per quota ed aspetto, al piano di campagna e che, se accessibili direttamente a cielo libero, non presentino una superficie verticale comunque a vista superiore a mq 10.

Dare atto che il Regolamento Edilizio Comunale è conforme a quello tipo, formato dalla Regione Piemonte.

“omissis”

IL CONSIGLIO COMUNALE

“omissis”

delibera

- di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta .

Comune di Pavarolo (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12.02.2009 "Approvazione allegato energetico ambientale al Regolamento Edilizio".

“omissis”

si propone affinché il Consiglio Comunale

deliberi

1) di approvare, con il presente atto, l'Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio redatto dall'arch. Luca Tartaglia, iscritto all'Ordine degli Arch. di Torino e Provincia al n. 7416 che si compone di n. 5 Capitoli progressivamente numerati, compresi da pag. 1 a pag. 59, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, in conformità all'Allegato Energetico

Ambientale, le sottoelencate modifiche ed integrazioni al Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19.07.2001, e modificato con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 32 del 16.11.2005 e n. 11 del 04.05.2006;

– art. 7 - Richiesta del Permesso di Costruire e/o Autorizzazione in Sub Delega e progetto municipale;

– art. 29 - Allineamenti;

– art. 32 - Inserimento ambientale delle costruzioni;

– art. 33 - Decoro e manutenzione delle aree private;

– art. 55 - Sporgenze fisse e mobili;

– Modello 7 - Comunicazione di ultimazione dei lavori;

– Modello 10 - Certificato di agibilità.

nel nuovo testo risultante dagli stralci allegati, uniti al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

“omissis”

IL CONSIGLIO COMUNALE

“omissis”

delibera

- di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta .

Comune di Pombia (Novara)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 03/11/2010 - Approvazione Variante Strutturale 2008 al P.R.G.I.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Delibera

- di approvare il progetto definitivo della variante strutturale 2008 composto dai seguenti elaborati:

1. Progetto definitivo variante strutturale 2008 – relazione;

2. Progetto definitivo variante strutturale 2008 – allegati;

3. Tav. n. 1 – variante strutturale 2008 – PRGI vigente – scala 1:5000;

4. Tav. n. 9 – PRGI – variante strutturale – Azionamento – scala 1:5000;

5. Tav. n. 10 – PRGI – variante strutturale – Azionamento – Aree oggetto della variante – (allegata a titolo illustrativo) – scala 1:5000;

6. Tav. n. 11 – PRGI – variante strutturale 2008 – Zonizzazione Acustica con individuazione delle aree oggetto della variante strutturale 2008 – scala 1:7000;

7. Tav. n. 12 – PRGI – variante strutturale 2008 – Delimitazione delle aree Boscate su PRGI – scala 1:5000;

8. Tav. n. 13 – PRGI – variante strutturale 2008 e carta di sintesi di pericolosità geomorfologica e della idoneità alla utilizzazione urbanistica – scala 1:5000;

9. PRGI – variante strutturale 2008 – relazione geologica-tecnica – gennaio 2009 e relazione geologica tecnica integrazioni maggio 2009 – comprensiva delle schede geologiche-tecniche relative alle aree di nuovo impianto ai sensi dell'art. 14 punto 2 lettera b) L.R. n. 56/77 e s.m.i.,

10. Relazione tecnica – variante strutturale 2008 al PRGI ai sensi della L.R. 01/2007 per verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale;

11. Variante strutturale 2008 al PRGI – Relazione di verifica di esclusione da VAS;

- che la variante assumerà efficacia dalla data di pubblicazione della presente deliberazione con la pubblicazione sul Bollettino della Regione Piemonte;

- di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale nonché Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti.

Pombia, 6 dicembre 2010

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Franca Cuscusa

Comune di Rimasco (Vercelli)

Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione n. 72 del 02/12/2010 per i lavori di realizzazione pista di slittino su rotaia.

Vista la deliberazione G.C. n. 27 in data 16 giugno 2009, di approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione di pista di slittino su rotaia, con l'occupazione di aree e beni di proprietà privata, per un importo di € 930.000,00, comportanti la necessità di espropriare terreni di proprietà privata,

(omissis)
determina

1. E' autorizzata l'occupazione d'urgenza dei terreni di cui al piano particellare di esproprio (approvato con D.G.C. n. 27 in data 16.06.2009) necessari ai lavori di realizzazione di pista di slittino su rotaia;

2. (omissis)

3. Gli interessati, qualora non condividano l'indennità offerta, potranno presentare all'Amministrazione Comunale osservazioni scritte e depositare documenti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; in caso di rifiuto espresso o tacito questa Amministrazione procederà a norma dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001, previo deposito della somma alla Cassa Depositi e Prestiti;

4. (omissis)

5. (omissis)

6. (omissis)

7. (omissis)

Il Responsabile del Servizio
Vittorio Bertolini

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Decreto definitivo di asservimento n. 269 del 26/11/2010. Aree necessarie per i lavori di realizzazione della fognatura comunale - collettore est tronco 4.

IL DIRIGENTE
(omissis)
Decreta

Articolo 1 :

In favore del Comune di Settimo T.se è pronunciato l'asservimento definitivo delle aree necessarie per i lavori di realizzazione della fognatura comunale - collettore est tronco 4.

1) Fg. 30 mapp. 646 per mq 175 (ex mapp.li 220p - 221p) di comproprietà: ½ Ghigo Antonino; ½ Bongiovanni Maria Margherita omissis;

Il tutto come evidenziato nella planimetria allegata al presente atto.

Articolo 2:

Il Comune di Settimo T.se provvederà, alla registrazione del presente decreto ed adempirà altresì a tutte le formalità necessarie affinché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobiliari così come disposta.

Articolo 3:

Il presente decreto, sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali, e per estratto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Settimo Torinese, 26 novembre 2010

Il Dirigente
Piero Cena

Comune di Sinio (Cuneo)

Delibera di Consiglio comunale n. 7 del 30/03/2010 avente ad oggetto: Regolamento Edilizio comunale - Modifiche - Determinazioni

(omissis)
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
DELIBERA

Di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche agli artt. 2 e 16 e 32 del regolamento edilizio comunale vigente, così come risulta dagli allegati alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che gli artt. 2 – 16 e 32 così come modificati col presente atto, e qui allegati come parte integrale e sostanziale, sostituiscono quelli precedenti approvati con C.C. n. 52/2002 e C.C. n. 21/2005.

Di dichiarare che il presente atto è conforme al Regolamento Edilizio Tipo Regionale;

Di dare atto che la presente delibera, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3, c. 4 della L.R. 19 del 8/7/1999, alla Giunta Regionale – Assessorato Urbanistica.

Di incaricare il Responsabile del Servizio per gli adempimenti di legge.

(omissis)

Comune di Torre Pellice (Torino)

Avviso ai creditori per interventi di ristrutturazione dell'ex Setificio San Cìo di via Volta, eseguiti dalla ditta Catalano Filippo.

Il Sindaco di Torre Pellice

in esecuzione del disposto del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e dell'articolo 189 del relativo Regolamento (D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999),

invita

tutti coloro i quali vantino crediti per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori verso:

Impresa Catalano Filippo con sede in Gioiosa Ionica (RC) - Via Agliocani n. 26, esecutrice dei lavori di recupero del

Patrimonio edilizio esistente Ex Setificio Sanciò, assunti con contratto Repertorio n. 3554 del 24/10/07, a presentare a questo comune entro giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Torre Pellice, 2 dicembre 2010

Il Sindaco
Claudio Bertalot

Comune di Torre Pellice (Torino)

Avviso ai creditori per interventi di ristrutturazione dell'edificio di via Pellico da adibire a Centro Operativo di Protezione Civile eseguiti dalla ditta Druetto.

Il Sindaco di Torre Pellice

in esecuzione del disposto del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e dell'articolo 189 del relativo Regolamento (D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999),

invita

tutti coloro i quali vantino crediti per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori verso:

Impresa Druetto Claudio con sede in Cantalupa (TO) - Via Roma, 47 esecutrice dei lavori di Ristrutturazione dell'edificio di Via Silvio Pellico da adibire a locali della Squadra Protezione Civile C.O.C., assunti con contratto Repertorio n. 3659 del 20/11/2009, a presentare a questo comune entro giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Torre Pellice, 2 dicembre 2010

Il Sindaco
Claudio Bertalot

Comune di Valenza (Alessandria)

Vendita immobile di proprietà comunale sito in Valenza, via Tortona - via Mameli. Avviso per proroga termini di scadenza per la presentazione delle offerte.

Il Comune di Valenza, rende noto che con determinazione n. 267, in data 1.12.2010, sono stati prorogati i termini di pubblicazione del bando per la vendita dell'immobile di proprietà comunale sito in Valenza, Via Tortona-Via Mameli, a tutto il 13.12.2010, ore 12:00.

Le offerte dovranno pertanto pervenire al Comune di Valenza – Ufficio Protocollo – Via Pellizzari 2 – 15048 Valenza AL, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/12/2010.

L'asta pubblica sarà tenuta il giorno 14.12.2010, ore 9,00.

Rimangono invariate tutte le ulteriori condizioni indicate nel bando di vendita immobiliare, disponibile, oltre che sul sito internet del Comune di Valenza www.comune.valenza.al.it, presso l'Ufficio Gare/Appalti – Comune di Valenza – Via Pellizzari 2 – 15048 Valenza AL (Tel. 0131.949234-949266 – Fax 0131.949268 – e-

mail: appalti@cert.comune.valenza.al.it), da lunedì a giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30, il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Valenza, 1 dicembre 2010

Il Dirigente Settore Tecnico
Roberto Melgara

Provincia del Verbano Cusio Ossola

LR 40/98 e smi e LR 19/2009 - Fase di Valutazione della procedura di VIA e Valutazione di Incidenza relativa al progetto di rinnovo e ampliamento della cava di gneiss in loc. Cantun – Frazione Rivasco, nel Comune di Premia (VB). Richiedente: Soc Rivasco Cave Srl.

In data 09.11.2010 il Sig. Baggio Italo, in qualità di Amministratore Unico della Società Rivasco Cave S.r.l. con sede in Domodossola (VB), Via Verdi n. 4, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito dei Progetti V.I.A. provinciali - 7° Settore Ambiente e Georisorse - Servizio Cave e Compatibilità Ambientale, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania - ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al "rinnovo e ampliamento della cava di gneiss in loc. Cantun – Frazione Rivasco, nel Comune di Premia (VB)" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i., e contestuale istanza di avvio di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.G.R. 16/11/2001 n. 16/R, presentati all'Organo Tecnico Provinciale, 7° Settore Ambiente e Georisorse, Servizio Cave e Compatibilità Ambientale, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania.

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Prealpina" pubblicato in data 09/11/2010.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00), sul sito internet www.provincia.verbano-cusio-ossola.it (alla pagina Atti Amministrativi - Progetti di V.I.A. - Fase di valutazione in corso), e presso il Comune di Premia per sessanta giorni a partire dal 09/11/2010, data di deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito progetti nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Geom. Marco Carozza, tel. 0323/4950313, 7° Settore Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque

vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 2587 del 11/11/2010 - Variante alla concessione di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso potabile, assentita con DD n. 376 del 19/07/2006, mediante derivazione dal torrente Erno-Coloria, in Comune di Brovello Carpugnino - Ditta Acqua Novara VCO S.p.A..

Il Dirigente
(omissis)
determina
(omissis)

1. Di assentire alla ditta Acqua Novara VCO S.p.A. (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la variante alla concessione di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso potabile, assentita con DD n. 376 del 19/07/2006, mediante derivazione dal torrente Erno-Coloria, in Comune di Brovello Carpugnino, per i seguenti parametri complessivi: portata massima di prelievo l/s 17,70; portata media di prelievo l/s 14,37; volume annuo di prelievo m³ 451.417,00; intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 01/01 al 31/12.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 174 del 04/10/2010) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto, il quale annulla e sostituisce integralmente il precedente disciplinare R.I. n. 137 del 31/05/2007.

3. Di accordare la variante alla concessione sino al 18/07/2036, data di scadenza della concessione originaria assentita con DD n. 376 del 19/07/2006 e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 174 del 04/10/2010 (omissis) –

Art. 9 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il concessionario dovrà tenere sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione eventualmente promossi da terzi per il fatto della presente concessione; eseguire e mantenere a proprio carico, tutte le opere necessarie sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Erno-Coloria; eseguire, a proprie spese, quelle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, si rendano necessarie nelle opere relative alla concessione, per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione; assumere tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Il Dirigente
Proverbio Mauro

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 2586 del 11/11/2010 - Concessione di piccola derivazione di acque sotterranee, estratte mediante pozzo, in Comune di Domodossola, ad uso produzione di beni e servizi - Ditta O.M.G. Ossola Marmi e Graniti S.r.l..

Il Dirigente
(omissis)
determina
(omissis)

1. Di assentire alla ditta O.M.G. Ossola Marmi e Graniti S.r.l. (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee, estratte mediante pozzo, in Comune di Domodossola, ad uso produzione di beni e servizi (impiego dell'acqua destinata al raffreddamento a servizio del laboratorio industriale), con i seguenti parametri: portata massima di prelievo l/s 1,33; portata media di prelievo l/s 0,063; volume annuo di prelievo m³ 2.000,00; intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 01/01 al 31/12.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 175 del 05/10/2010) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di accordare la concessione per un periodo di anni 15 (quindici) successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento finale e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 175 del 05/10/2010 (omissis)

Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il concessionario terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 657 - 139114 - del 28/10/2010. Derivazione n. 1109 - Ditta Bottazzi Giovanna - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo in Comune di Tortona.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(omissis)
Determina

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite n. 2 pozzi in Comune di Tortona ad uso agricolo a favore della Ditta Bottazzi Giovanna (omissis).

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determina-

zione Dirigenziale nella misura massima di 45 l/s, media di 30 l/s per irrigare in parte a pioggia e in parte a scorrimento circa ettari 20 di terreni;

b) di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alle derivazioni in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 20/10/2010, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;

- ad applicare alle strutture esterne delle opere di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, le targhe assegnate (Codici Univoci AL P 00468 – AL P 00469) ed a mantenerle in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 3567 - Domanda (Prot. n. 71887 del 26/05/2010) della Ditta Noviconsult S.a.s. per la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico (idroelettrico) dal Torrente Borbera in Comune di Borghetto Borbera.

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale – Protezione Civile;

(omissis)

Vista la domanda (Prot. n. 71887 del 26/05/2010) corredata dagli elaborati tecnici, della Ditta Noviconsult S.a.s. per la concessione di derivazione d'acqua nella misura massima di 6.500 l/s e media di 2.570 l/s, dal Torrente Borbera, in territorio del Comune di Borghetto Borbera, ad uso energetico (idroelettrico) per produrre sul salto di m 12,90 la potenza nominale media di kW 325;

Visto il silenzio assenso manifestato dall'Autorità di Bacino e dalla Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP., tenuto conto della mancata trasmissione del nulla osta di competenza entro il termine di 40 giorni dalla data della richiesta;

Ordina

- che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 10/12/2010 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio dei Comuni di Borghetto Borbera, Vignole Borbera e Stazzano;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero ai Comuni presso i quali viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Ditta richiedente;

- all'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Alessandria;

- al Comando Regione Militare Nord – Corso Vinzaglio, 6 – Torino;

La visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 25/01/2011 alle ore 11,00 con ritrovo nel luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

I Comuni di Borghetto Borbera, Vignole Borbera e Stazzano dovranno restituire alla Provincia di Alessandria – Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche – la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro 20 giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio è il Dott. Mario Gavazza ed il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimiliano Giroto.

Il Dirigente Responsabile
Direzione Tutela e Valorizzazione
Ambientale Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 21/06/2001 alla Provincia di Asti dalla Distilleria Beccaris Elio di Beccaris Carlo & C. snc per derivazione d'acqua sotterranea da falda profonda da un pozzo nel Comune di Costigliole d'Asti (AT) ad uso civile. Codice Utenza AT10267. Determinazione Dirigenziale n. 5837 del 29/11/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE

(omissis)

Determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Distilleria Beccaris Elio di Beccaris Carlo & C. snc la derivazione di 0,12 l/s massimi e 4 mc/anno medi di acqua sotterranea da falda profonda da un pozzo nel Comune di Costigliole d'Asti (AT) per uso civile;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 128,25 per l'annualità 2010, relativo alla suindicata concessione e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio;

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -
Disciplinare
(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Servizio Ambiente F.F.
Angelo Marengo

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933, D.P.G.R. 10/R 29/07/2003 - Domanda presentata in data 29/12/2009 dalla Ditta Knauf Insulation S.p.A. per il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda profonda da un pozzo in Comune di Cantarana d' Asti (AT) ad uso produzione di beni e servizi. Codice Utenza AT00073. Determinazione Dirigenziale n. 5835 del 29/11/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE

(omissis)

Determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Knauf Insulation S.p.A. il rinnovo della concessione AT00073 per la derivazione di 6 l/s massimi, 0,34 l/s medi e 15.000 mc/anno massimi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Cantarana d'Asti (AT) per uso produzione di beni e servizi per usi direttamente connessi col processo produttivo;

2) di accordare la concessione per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data del 1 marzo 2010, subordinatamente alla osservanza delle condizioni conte-

nute nel disciplinare.

4) di approvare il disciplinare di concessione
(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

- (omissis) -

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano. In caso di interferenza, anche se accertata successivamente al rilascio della presente concessione, l'amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

(omissis)

Il Dirigente del Servizio Ambiente F.F.
Angelo Marengo

Provincia di Asti

D.P.G.R. 29/7/2003, n. 10/R - Domanda presentata in data 15.02.2010 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente dal Sig. Rubba Pierangelo per concessione quarantennale di derivazione d'acqua dal Fiume Bormida di Millesimo nel Comune di Mombaldone ad uso agricolo. Istanza n. 775/10. Determinazione Dirigenziale n. 5835 del 29/11/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE

(omissis)

Determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Rubba Pierangelo la derivazione di acqua dal Fiume Bormida di Millesimo nel Comune di Mombaldone di 25 l/sec. massimi per complessivi metri cubi annui 16.200 per uso agricolo.

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. (omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis)

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 5 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.

Affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità di acqua maggiore di quella concessa, la Ditta concessionaria si obbliga ad effettuare la derivazione regolandola sulla portata massima di l./sec.25..

(omissis)

Art. 6 - Deflusso Minimo Vitale.

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno la portata istantanea minima di 90,49 l/s per il Fiume Bormida di Millesimo.

L'autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

Art. 7 – Riserve e garanzie da osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

(omissis)

Asti, 29 novembre 2010

Il Dirigente Servizio Ambiente F.F.
Angelo Marengo

Provincia di Asti

Determinazione del Dirigente prot. n. 5409 del 3.11.2010 "Legge regionale 38/94 art. 5 Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione provinciale di Asti - Cancellazione".

Il Dirigente

(omissis)

Determina

1. Di cancellare, per le motivazioni espresse in premessa, dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Provinciale di Asti - Sezione Protezione Civile, l'Organizzazione "Associazione Europea Operatori Polizia" con sede a Nizza Monferrato, Strada Mollie, 40 – interno 1, (omissis);
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3. Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento;
4. Di comunicare, ad avvenuta esecutività, gli estremi di codesto atto agli interessati, nonché al competente Settore della Regione Piemonte;

Il Dirigente del Servizio
Sistema Formativo, Cultura,
Servizi Sociali Politiche Giovanili
Massimo Caniggia

Provincia di Asti

Progetto per la realizzazione della nuova vasca B presso la discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro (AT) - località Cascina Boschetto. Procedura integrata di valutazione di impatto ambientale - art. 13, comma 1, l.r. 40/98 ss.mm.ii. - e di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale - D. Lgs 152/06 ss.mm.ii.

Giudizio di compatibilità ambientale e contestuale modifica all'autorizzazione integrata ambientale. Proponente: Gaia S.p.A., Via Brofferio 48, Asti (AT) – Complesso IPPC “Discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro”.

Con riferimento al progetto presentato dalla ditta GAIA S.p.A., Via Brofferio 48, Asti (AT) – Complesso IPPC “Discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro” si pubblica, a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. 40/98 e s.m.i., per estratto, il seguente provvedimento:

Determinazione dirigenziale n. 5.831 – del 29.11.2010 ad oggetto: Progetto per la realizzazione della nuova vasca B presso la discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro (AT) - località Cascina Boschetto.

Procedura integrata di valutazione di impatto ambientale - art. 13, comma 1, l.r. 40/98 ss.mm.ii. - e di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale - D. Lgs 152/06 ss.mm.ii.

Giudizio di compatibilità ambientale e contestuale modifica all'autorizzazione integrata ambientale.

Proponente: Gaia S.p.A., Via Brofferio 48, Asti (AT) – Complesso IPPC “Discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro”

N.B.: i testi integrali sono depositati presso l'ufficio deposito progetti - piazza Alfieri, 33 - 14100 Asti.

(omissis)

Per tutto quanto sopra esposto

Determina

- 1) Di dare atto di quanto indicato in premessa, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
 - 2) Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di realizzazione della nuova “Vasca B” presso la discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro (AT) in località Cascina Boschetto - proponente: ditta G.A.I.A. S.p.A. - Via Brofferio 48 – Asti, per le motivazioni dettagliatamente evidenziate in premessa, di seguito riportate:
 - il progetto riguardando una discarica per rifiuti urbani già operativa, tende a razionalizzare la sua funzione, contribuendo a gestire la problematica "rifiuti", nell'ottica di un suo approccio integrato;
 - i sistemi di mitigazione ed il piano di monitoraggio previsti, limitano e controllano l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbati dal progetto;
 - le caratteristiche dell'intervento sono congruenti con le strategie riferibili ad uno sviluppo sostenibile del territorio;
- con l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- 3) Di dare altresì atto del verbale della riunione della conferenza di servizi di cui sopra, svoltasi presso la sede della Provincia di Asti in data 11/10/2010, ove il proponente ha fornito alcuni opportuni chiarimenti circa gli aspetti ambientali, geologici, geotecnici, idrogeologici e tecnico-gestionali, agli atti dell'ufficio;
 - 4) Di disporre che la realizzazione delle opere autorizzate dovrà avvenire in conformità al progetto definitivo ap-

provato, la cui copia viene timbrata e siglata a cura del Servizio Ambiente della Provincia di Asti ed acquisito agli atti (e trasmesso in copia timbrata e siglata al gestore ed al Comune di Cerro Tanaro), ed in osservanza di tutte le condizioni e le prescrizioni riportate nel presente provvedimento;

5) Di dare atto che ARPA Dipartimento di Asti provvederà, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, L.R. 40/1998 e ss.mm.ii. ad assicurare il controllo delle condizioni previste per la realizzazione.

6) Di dare atto che, in ordine agli aspetti tecnici ed impiantistici relativi alla disciplina IPPC e sulla base dell'esame della documentazione tecnica progettuale e gestionale depositata agli atti, oltre che sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi del 11/10/2010, si ritiene opportuno prescrivere a G.A.I.A. S.p.A. quanto segue:

6.1) FASE DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ("VASCA B")

6.1.a) le caratteristiche del materiale impiegato per l'impermeabilizzazione del fondo scavo e delle pareti della discarica dovranno garantire il rispetto del valore di $K=(1 \cdot 10^{-7})$ cm/s;

6.1.b) il gestore dovrà determinare i parametri di resistenza al taglio e di deformabilità in sito ed in laboratorio dei terreni di fondo scavo e delle pareti, e del materiale coesivo costituente la barriera idraulica naturale, previa identificazione e classificazione degli stessi, e determinare altresì le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e mineralogiche dei terreni di fondazione e della barriera idraulica;

6.1.c) il gestore dovrà effettuare la verifica di stabilità del fondo scavo sia della "vasca B" che della "vasca A" al fine di verificare anche l'interazione tra le due vasche (calcolo della capacità portante e dei cedimenti, tenendo conto della presenza del rilevato di discarica già realizzato - capacità portante "vasca B") e dello scavo per la costruzione della nuova vasca, ripetendo tale verifica anche in fase di collaudo della nuova vasca

nota: come risulta da verbale della conferenza di Servizi del 11/10/2010, la capacità portante va intesa come "se si trattasse di una fondazione".

6.1.d) il gestore dovrà effettuare la verifica della stabilità della membrana in HDPE, descrivendo dettagliatamente, nella relazione di verifica, le modalità tecniche adottate, oltre a collaudo idraulico (facoltativo) e geoelettrico della membrana stessa;

6.1.e) il gestore dovrà integrare l'impianto di combustione del biogas in modo da arggiungere una potenzialità complessiva di trattamento in torcia non inferiore a $500 \text{ Nm}^3/\text{h}$, considerando che la portata massima di biogas captabile attesa di $389 \text{ Nm}^3/\text{h}$ indicato in relazione tecnica e considerata la capacità massima di combustione della torcia attualmente installata è di $250 \text{ Nm}^3/\text{h}$;

6.1.f) il gestore dovrà predisporre una nuova configurazione dei pozzi di captazione biogas in modo da assicurare una completa copertura dell'impianto e l'eliminazione delle zone scoperte risultanti da progetto depositato;

6.2) FASE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO

6.2.a) in relazione al monitoraggio emissioni di biogas (emissione diffusa) il gestore dovrà aggiornare il piano di

sicurezza e controllo con limiti di guardia predefiniti, facendo riferimento alla norma EA prevedendo:

- emissione media diffusa su superfici definitivamente coperte (capping finale): $1 \times 10^{-3} \text{ mg CH}_4/\text{m}^2/\text{s}$

- emissione media diffusa su superfici continue provvisoriamente coperte (senza rifiuti a vista): $1 \times 10^{-1} \text{ mg CH}_4/\text{m}^2/\text{s}$

-per tipologia attuale di copertura (provvisoria e non ancora definitiva): $5 \times 10^{-1} \text{ mg CH}_4/\text{m}^2/\text{s}$

nota: i limiti indicati sono da intendersi applicabili alla media dei rilievi effettuati con l'esclusione dei valori eccedenti il novantesimo percentile. I valori, eccedenti il novantesimo percentile, dovranno essere considerati anomali e quindi identificati come emissioni localizzate, presso le quali occorrerà intervenire tempestivamente per risolvere l'anomalia riscontrata

6.2.b) in relazione al monitoraggio condotto presso i pozzi esterni alla discarica, al fine di accertare la presenza in essi di biogas, il gestore dovrà definire i limiti soglia di attenzione, e, di conseguenza i limiti di sicurezza ed allertamento, da adottare in caso di superamento dei primi, adottando un livello di guardia di CH_4 pari all'1% corrispondente al 20% del limite inferiore di esplosività;

6.2.c) l'inserimento, nel piano di manutenzione dell'impianto, della puntuale verifica e l'eliminazione dei "colli d'oca" o parziali clampature delle tubazioni di trasporto biogas alle stazioni di regolazione;

6.2.d) tutte le prescrizioni di cui sopra (6.2.a-6.2.c) afferenti al biogas dovranno essere riportate ad acquisite anche dal piano di sicurezza e controllo e, in particolare, in quello di gestione e post-gestione;

6.2.e) in relazione al monitoraggio delle acque sotterranee, si confermano tutte le prescrizioni già adottate con precedenti provvedimenti autorizzatori, fermo restando l'obbligo, da parte del gestore, di intensificare il monitoraggio delle stesse in caso di superamento dei limiti di guardia stabiliti per ciascun piezometro e di ottemperare alle prescrizioni di cui al cap. IV (emissioni in acqua) dell'allegato 1 (analisi e valutazione ambientale) della Determinazione Dirigenziale n- 10.639 del 13/12/2005 e ss.mm.ii., che s'intende qui richiamata, e di realizzare gli interventi tecnici di tutela e salvaguardia della falda freatica previsti nello studio di dettaglio;

6.2.f) il gestore dovrà rivedere il piano di sorveglianza e controllo relativo al sistema di captazione del biogas e prevedere una valutazione oggettiva dei parametri mediante la misurazione effettiva dei flussi di emissione dalle superfici esposte, realizzando con frequenza semestrale una mappatura di numero di 40 punti considerando la superficie complessiva dell'impianto in assetto definitivo ("vasca A" e "vasca B"), e provvedere alla loro georeferenziazione per consentirne la rilocalizzazione per indagini a quote diverse, oltre ad individuare un dato di indagine quantitativo (flusso di gas emesso per unità di superficie);

6.2.g) il gestore dovrà integrare la relazione semestrale relativa alla gestione e al monitoraggio della discarica con un'apposita sezione riguardante tutti gli elementi di controllo relativi al biogas al fine di verificare l'efficacia degli interventi tecnici e gestionali adottati;

6.2.h) il gestore dovrà predisporre, in sede di modifica del piano di sorveglianza e controllo, una procedura di intervento da attuare in caso di superamento dei livelli di guardia definiti, in seguito alla presenza di gas nel suolo o in seguito al superamento dei livelli di guardia identificati come previsto dai punti precedenti;

6.2.i) la costruzione delle opere di allestimento della vasca “B” dovranno essere precedute da quelle afferenti alla barriera perimetrale antipolvere ed antirumore di alberi sempreverdi;

6.2.l) la fase di coltivazione dell’invaso del 1° lotto della vasca “B” dovrà essere preceduta:

- dal completamento e collaudo delle opere di allestimento del 1° lotto della vasca “B”;

- dalla posa in opera dei primi due strati di copertura finale definitivi (il primo di 50 cm riferito al drenaggio del gas e alla rottura capillare; il secondo, previa posa di tessuto non tessuto, di 25 cm dopo compattazione è costituito da minerale compattato coesivo e di conducibilità idraulica $K \leq 10^{-6}$ cm/s) da posizionarsi sulla semi superficie della vasca “A” lato nord-ovest della discarica sino a raggiungere il punto più alto della sommità dell’intero invaso posto a quota +13,00 metri dal piano di campagna di riferimento;

6.2.m) la coltivazione della “vasca B” dovrà avvenire in due fasi distinte secondo la soluzione individuata riportata nello schema grafico allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale: dapprima si procederà con la “fase a regime” dettata dallo studio di dettaglio sino a raggiungere la quota rifiuti ante-assesamento di +10,00 metri. La seconda fase, denominata “di emergenza”, potrà essere attivata se e solo se, al raggiungimento della citata quota dei rifiuti di +10,00 metri, il gestore avrà provveduto a redigere e a presentare alla Provincia di Asti ed al Comune di Cerro Tanaro il progetto di fattibilità e/o preliminare dell’impianto di valorizzazione rifiuti o equivalente, in conformità ai disposti di cui ai punti 1 e 2 del Protocollo di Intesa del 19/05/2009 che si intende qui richiamato integralmente per quanto compatibile con altri atti autorizzativi. In questa seconda fase, in nessun caso e per nessuna ragione anche se dettata da ulteriori situazioni di contingenza e/o di particolare emergenza smaltimento rifiuti potrà essere superata la quota definitiva dei rifiuti ante assesamento di +12,25 metri. In ogni caso la coltivazione della “vasca B” dovrà avvenire in modo tale che al raggiungimento delle quote sopra riportate si realizzerà immediatamente la copertura definitiva con la posa dei due primi strati di copertura così come descritta nel precedente punto;

6.2.n) in nessun caso e per nessuna ragione, anche se dettata da situazioni di contingenza e/o particolare emergenza smaltimento rifiuti, il gestore potrà superare in fase di coltivazione della vasca “B” la quota di +12,25 mt, corrispondente al volume utile “vasca B” di 299.426,129 mc.

6.2.o) nel caso in cui il 1° lotto della “vasca B” sia in fase avanzata di realizzazione e prossima al collaudo, eccezionalmente sulla superficie della “vasca A” lato nord-est potrà essere superata temporaneamente la quota di +12,25 metri sino a raggiungere la quota massima di +13,50 metri. I rifiuti così provvisoriamente stoccati e

coperti con una geomembrana dovranno essere rimossi e conferiti nel 1° lotto della vasca “B” non appena questa sarà collaudata, ripristinando in tal modo la quota massima di conferimento di +12,25 metri. Successivamente a tale operazione si procederà alla copertura definitiva anche di tale secondo ed ultimo settore della “vasca A”, come previsto nei precedenti punti;

nota: tali prescrizioni gestionali sono state riportate in quanto approvate dal gruppo tecnico appositamente costituito per l’analisi dello studio di dettaglio in data 08/03/2010 e ritenute condivisibili dal Collegio degli Enti che ha approvato e deliberato il medesimo studio di dettaglio. Le stesse saranno oggetto di particolare attenzione nel corso dei lavori del tavolo tecnico di monitoraggio di cui al successivo punto 8), che potrà concordare eventuali soluzioni tecniche equivalenti ai fini di una possibile modifica del presente atto.

6.2.p) in relazione alla componente ambientale “odore” (mitigazione emissioni odorigene) ed alle modalità gestionali dell’impianto, come già previsto da precedenti provvedimenti autorizzativi, il gestore dovrà procedere alla copertura giornaliera dei rifiuti depositati ed abbancati, anche al fine di prevenire l’origine e la propagazione di odori molesti. Tale copertura dovrà essere tempestiva, pur compatibilmente con le esigenze tecniche di coltivazione della discarica e di gestione dell’impianto. In ogni caso, si precisa che il termine di 18 ore, come periodo massimo di copertura indicato in precedenti provvedimenti autorizzativi e nei piani di gestione operativa depositati da G.A.I.A. S.p.A., è da considerarsi residuale rispetto all’obbligo di copertura giornaliera, ed operante in situazioni urgenti ed “emergenziali” previa comunicazione secondo le procedure adottate in caso di segnalazione di incidenti o inconvenienti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conferimenti imprevisti ed incompatibili con gli orari di operatività tecnica dell’impianto o guasti ai mezzi meccanici impiegati nelle operazioni di abbancamento. In ogni caso, considerando gli orari di apertura dell’impianto, la copertura completa dei rifiuti dovrà sempre avvenire entro e non oltre le ore 18 di ogni giorno. Il gestore dovrà altresì comunicare eventuali anomalie riscontrate ai teli provvisori o altri eventi che dovessero avere incidenza sulla puntuale copertura dei rifiuti abbancati (anche causati da eventi meteorologici o incidenti). Il gestore dovrà adottare opportuni accorgimenti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’incremento della zavorra sui teli, l’ancoraggio, la legatura, ecc, ...) in modo da garantire la stabilità e permanenza in loco dei teli di copertura provvisoria anche in caso di eventi atmosferici avversi, in particolare durante i periodi in cui non è presente un presidio presso l’impianto. In caso di eventi accidentali che si dovessero verificare nei periodi di assenza di presidio presso l’impianto, il gestore dovrà ripristinare le anomalie riscontrate entro il primo giorno lavorativo utile, sempre entro e non oltre le ore 18 del giorno stesso. Si precisa che, ai fini dell’attività di controllo, è da intendersi priva di copertura la porzione di discarica o delle zone di abbancamento che lasci esposta una significativa area occupata da rifiuti.

6.2.q) il gestore dovrà avviare, presso il sito di discarica, la sperimentazione di prodotti batterico/enzimatici o prodotti di altra natura funzionali alla riduzione degli odori molesti dei rifiuti, effettuando una valutazione sull'opportunità di eseguire anche un intervento preventivo di trattamento con i medesimi prodotti delle frazioni da avviare a smaltimento presso il complesso IPPC "Polo di pretrattamento R.U. e valorizzazione R.D. di Valterza";

6.3) REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE E DI RECUPERO AMBIENTALE

6.3.a) il gestore dovrà realizzare gli impianti arborei/arbustivi nel periodo fine ottobre/metà dicembre o, in alternativa tra inizio aprile e metà maggio, e le semine dei prati durante in mese di settembre o, in alternativa, nei mesi di marzo/aprile;

6.3.b) preliminarmente all'avvio delle operazioni di recupero ambientale che prevedano l'impianto di vegetali vivi ed all'avvio dei lavori di realizzazione del sistema di irrigazione, il gestore dovrà procedere alla messa in funzione e collaudo del sistema di captazione di pozzo ad uso irriguo o, in ogni caso, acquisire una adeguata fonte di approvvigionamento idrico. Il gestore dovrà altresì depositare un cronoprogramma relativo agli studi ed interventi previsti al fine di considerare la possibilità di realizzare un eventuale bacino di accumulo da inserire nelle opere di recupero ambientale;

6.3.c) il gestore dovrà predisporre un piano di monitoraggio semestrale dell'attecchimento e della crescita della vegetazione in modo da consentire, durante le fasi di manutenzione degli impianti arborei, il rilievo di anomalie del ritmo di crescita o di fallanze con il livello di mancato attecchimento o moria superiore al 5%, al fine di predisporre un tempestivo intervento di ripristino, per garantire una effettiva autonomia alle essenze previste a dimora nell'arco di 5/7 anni;

6.3.d) il gestore dovrà approfondire la componente di impatto paesaggistico della discarica. Aggiungendo a quanto già depositato agli atti della Provincia di Asti, punti di vista posizionati lungo le principali vie di comunicazione inserite tra le "strade dei vini"

7) le prescrizioni di cui al punto 6), sia in ordine alla fase di realizzazione dell'impianto ("vasca B"), che di gestione e realizzazione delle opere di mitigazione e di recupero ambientale, *dovranno essere attuate dal gestore entro e non oltre la data di collaudo definitivo, anche parziale, del primo lotto della discarica ("vasca B"), comunicata dal gestore medesimo;*

8) Così come previsto in sede di Conferenza di Servizi del 11/10/2010, si dispone, con il presente provvedimento, la costituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio, a cui partecipano, attraverso qualificati rappresentanti, il gestore dell'impianto, la Provincia di Asti, il Comune di Cerro Tanaro, il Comune di Quattordio, l'ASL AT Dipartimento di Prevenzione, il Comando VV.F. di Asti per gli aspetti tecnici di propria competenza, e ARPA Dipartimento di Asti, in funzione di supporto tecnico-scientifico. Il tavolo tecnico di monitoraggio avrà lo scopo di monitorare lo stato di avanzamento ed il rispetto del regime prescrittivo attribuito all'impianto per quanto concerne il progetto di modifica sostanziale di cui al presente atto, oltre alla discussione di

tutti gli aspetti tecnici, gestionali ed ambientali riguardanti l'intero complesso IPPC "discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro". Inoltre in sede di tavolo tecnico di monitoraggio verranno discussi e definiti gli aspetti tecnici e sperimentali relativi ai singoli comparti ambientali. Il tavolo tecnico di monitoraggio sarà convocato dalla Provincia di Asti in qualità di ente competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed al controllo dell'impianto e dell'attività in regime IPPC, e le decisioni assunte, sotto il profilo tecnico, saranno adottate con Determinazione Dirigenziale;

9) Il gestore, in caso di modifiche previste alla struttura tecnica ed alle modalità gestionali dell'impianto, anche rientranti ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. nella definizione di modifiche non sostanziale, dovrà inoltrare comunicazione delle stesse, oltre che alla Provincia di Asti per l'eventuale integrazione dei provvedimenti autorizzativi, anche al Comune di Cerro Tanaro;

10) Di rilasciare copia conforme del presente atto al proponente e di trasmetterne copia ai diversi soggetti interessati.

11) Di inviare altresì copia della presente Determinazione Dirigenziale alla Regione Piemonte – Direzione Tutela e Risanamento Ambientale Programmazione Gestione Rifiuti – Settore Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale.

12) Di inviare il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia e sul sito internet dell'Ente.

13) Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di 3 anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 9, della L.R. 40/1998 e ss.mm.ii. e di 5 anni, per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

14) Di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ha durata di 8 anni, a far data dall'originaria Determinazione Dirigenziale n. 10.639 del 13/12/2005 e ss.mm.ii. adottata ai sensi dell'abrogato D.Lgs 59/2005;

15) Di stabilire che, ai sensi dell'art. 29 sexties del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il gestore trasmetta i dati periodici di monitoraggio alla Provincia di Asti, al Comune di Cerro Tanaro e ad ARPA Dipartimento di Asti;

16) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'attività di ispezione condotta dagli organi territoriali di controllo sarà soggetta a tariffazione di cui al Decreto Ministeriale 24/04/2008, integrato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2008, n. 85-10404;

17) Di dare atto che avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuto rilascio, notifica o comunicazione;

18) Di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. 40/1998 ss.mm.ii..

19) Di dare atto che, sulla base di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 24/04/2008 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2008, n. 85-10404, la determinazione della tariffa dovuta per le attività di controllo in impianto sarà calcolata con riferimento ai parametri previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo e secondo i report trasmessi dall'organo territoriale competente all'attività ispettiva;

(omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati digitalmente:

La P.O. di riferimento – proponente

f.to Angelo Rossi

Il Dirigente del Servizio Ambiente F.F.

Angelo Marengo

Provincia di Cuneo

D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/r art. 11 - Ordinanza n. 600 del 29.11.2010 - istanza in data 24 marzo 2010 dell'Azienda Agricola Dastru' Giovanni (pratica n. CN6160P).

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza presentata in data 24 marzo 2010 dall'Azienda Agricola Dastrù Giovanni con sede in Revello, intesa ad ottenere la concessione n. CN6160P, per derivare acque sotterranee, dal pozzo ubicato in località C.t Chiarpenello in Comune di Revello foglio di mappa 16 e particella 52, codice univoco CNP15992, con una portata pari a litri al secondo massimi 16 (sedici) e litri al secondo medi 1,3115 (uno,tremilacentoquindici) a cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 20736 (ventimilasettecentotrentasei); la derivazione sarà esercitata, per l'uso agricolo - irrigazione dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano, rilasciato ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n. 152, pervenuto con nota in data 18 ottobre 2010 prot. 6481;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 7 ottobre 2010 prot. 10450/DB1605;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n° 59;

Visto il regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Revello per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente. Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso Nizza n. 30, e presso il Comune di Revello a disposizio-

ne di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio. Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Revello; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - Cuneo

Al Sindaco del Comune di Revello - Revello

All'Azienda Agricola Dastrù Giovanni - Revello

Un rappresentante dell'Azienda Agricola Dastrù Giovanni dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno 10 febbraio 2011 alle ore 11,30, con ritrovo presso il municipio di Revello; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Revello restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4°, lettera f, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzionario Dott.ssa Erika Gregorio.

Cuneo, 29 novembre 2010

Il Dirigente

Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/r art. 11 - Ordinanza n. 596 del 29.11.2010 - istanza in data 22 febbraio 2010 dell'Azienda Agricola Devalle Elio (pratica n. CN6156P).

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza presentata in data 22 febbraio 2010 dall'Azienda Agricola Devalle Elio con sede in Scarnafigi, intesa ad ottenere la concessione n. CN6156P, per derivare acque sotterranee, dal pozzo ubicato in Comune di Scarnafigi foglio di mappa 27 e particella 1, codice univoco CNP15289, con una portata pari a litri al secondo massimi 30 (trenta) e litri al secondo medi 0,74 (zero,settantaquattro) a cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 3900 (tremilanovecento); la derivazione sarà esercitata, per l'uso agricolo - antibrina dal 1 marzo al 30 aprile di ogni anno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano, rilasciato ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n. 152, pervenuto con nota in data 28 settembre 2010 prot. 6123;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 20 ottobre 2010 prot. 10931/DB1605;

Visto il nulla osta del Comando Regione Militare Nord rilasciato ai sensi del T.U. 1775/1933, pervenuto con nota del 20 settembre 2010 con prot. 38410;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Scarnafigi per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente. Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso Nizza n° 30, e presso il Comune di Scarnafigi a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio. Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Scarnafigi; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - Cuneo

Al Sindaco del Comune di Scarnafigi - Scarnafigi

Alla Società Agricola Podere Tetti Bolla s.s. - Scarnafigi

All'Azienda Agricola Devalle Elio - Scarnafigi

Un rappresentante dell'Azienda Agricola Devalle Elio dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno 7 febbraio 2011 alle ore 11,30, con ritrovo presso il municipio di Scarnafigi; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Scarnafigi restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4°, lettera f, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzionario Dott.ssa Erika Gregorio.

Cuneo, 29 novembre 2010

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/r art. 11 - Ordinanza n. 597 del 29.11.2010 - istanza in data 16 febbraio 2010 dell'Azienda Agricola Cicotero Giuseppe (pratica n. CN6155P).

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza presentata in data 16 febbraio 2010 dall'Azienda Agricola Cicotero Giuseppe con sede in Busca, intesa ad ottenere la concessione n. CN6155P, per derivare acque sotterranee, dal pozzo ubicato in Comune di Busca foglio di mappa 33 e particella 105, codice univoco CNP15987, con una portata pari a litri al secondo massimi 5 (cinque) e litri al secondo medi 2,9599 (due, novemilacinquecentonovantanove) a cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 46800 (quarantaseimilaottocento); la derivazione sarà esercitata, per l'uso agricolo - irrigazione dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano, rilasciato ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n. 152, pervenuto con nota in data 18 ottobre 2010 prot. 6478;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 28 settembre 2010 prot. 9988/DB1605;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Busca per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente. Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso Nizza n. 30, e presso il Comune di Busca a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio. Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Busca; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - Cuneo

Al Sindaco del Comune di Busca - Busca

All'Azienda Agricola Cicotero Giuseppe - Busca

Un rappresentante dell'Azienda Agricola Cicotero Giuseppe dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno 2 febbraio 2011 alle ore 10,00, con ritro-

vo presso il municipio di Busca; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Busca restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4°, lettera f, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzionario Dott.ssa Erika Gregorio.

Cuneo, 29 novembre 2010

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R art. 11 - Ordinanza n. 601 del 29.11.2010 - Istanza in data 21 dicembre 2009 dell'Azienda agricola Racca Rocco (Pratica n. CN6145P).

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza presentata in data 21 dicembre 2009 dai procuratori generali dell'Azienda Agricola Racca Rocco con sede in Bra, intesa ad ottenere la concessione n. CN6145P, per derivare acque sotterranee, dal pozzo ubicato in località Loc. Chiossa in Comune di Bra foglio di mappa 47 e particella 13, codice univoco CNP15973, con una portata pari a litri al secondo massimi 35 (trentacinque) e litri al secondo medi 4,4627 (quattro,quattromilaseicentoseventesette) a cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 70560 (settantamilaquattrocentosessanta); la derivazione sarà esercitata, per l'uso agricolo - irrigazione dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano, rilasciato ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n. 152, pervenuto con nota in data 20 settembre 2010 prot. 6106;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 28 settembre 2010 prot. 9986/DB1605;

Visto il nulla contro del Comando Regione Militare Nord del 20 settembre 2010 prot. 38399;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Bra per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente. Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso Nizza n. 30, e presso il Comune di Bra a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio. Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Bra; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - Cuneo

Al Sindaco del Comune di Bra - Bra

All'Azienda Agricola Racca Rocco - Bra

Un rappresentante o procuratore generale dell'Azienda Agricola Racca Rocco dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno 14 febbraio 2011 alle ore 10,00, con ritrovo presso il municipio di Bra; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Bra restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4°, lettera f, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzionario Dott.ssa Erika Gregorio.

Cuneo, 29 novembre 2010

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R art. 11 - Ordinanza n. 599 del 29.11.2010 - Istanza in data 14 dicembre 2009 dell'Azienda agricola Rosso Silvio (Pratica n. CN6144P).

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza presentata in data 14 dicembre 2009 dall'Azienda Agricola Rosso Silvio con sede in Savigliano, intesa ad ottenere la concessione n. CN6144P, per derivare acque sotterranee, dal pozzo ubicato in Comune di Savigliano foglio di mappa 25 e particella 12, codice univoco CNP15972, con una portata pari a litri al secondo massimi 17 (diciassette) e litri al secondo medi 1,0451

(uno,zeroquattrocentocinquantuno) a cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 11016 (undicimilasedici); la derivazione sarà esercitata, per l'uso agricolo - irrigazione dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano, rilasciato ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n. 152, pervenuto con nota in data 18 ottobre 2010 prot. 6480;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 4 ottobre 2010 prot. 10260/DB1605;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Savigliano per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente. Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso Nizza n. 30, e presso il Comune di Savigliano a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio. Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Savigliano; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino
All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - Cuneo

Al Sindaco del Comune di Savigliano - Savigliano

All'Azienda Agricola Rosso Silvio - Savigliano

Un rappresentante dell'Azienda Agricola Rosso Silvio dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno 7 febbraio 2011 alle ore 10,00, con ritrovo presso il municipio di Savigliano; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Savigliano restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4°, lettera f, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il

responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzionario Dott.ssa Erika Gregorio.

Cuneo, 29 novembre 2010

Il Dirigente

Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R art. 11 - Ordinanza n. 598 del 29.11.2010 - Istanza in data 14 dicembre 2009 della signora Revello Bruna Maria (Pratica n. CN6143P).

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza presentata in data 14 dicembre 2009 dalla signora Revello Bruna Maria (omissis), intesa ad ottenere la concessione n. CN6143P, per derivare acque sotterranee, dal pozzo ubicato in Comune di Bagnolo Piemonte foglio di mappa 14 e particella 713, codice univoco CNP15971, con una portata pari a litri al secondo massimi 6 (sei) e litri al secondo medi 3,858 (tre,ottocentocinquantotto) a cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 31000 (trentunomila); la derivazione sarà esercitata, per l'uso agricolo - irrigazione dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano, rilasciato ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n. 152, pervenuto con nota in data 29 settembre 2010 prot. 6124;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 7 ottobre 2010 prot. 10449/DB1605;

Visto il nulla contro del Comando Regione Militare Nord pervenuto con nota del 20 settembre 2010 prot. 38372;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Bagnolo Piemonte per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente. Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso Nizza n. 30, e presso il Comune di Bagnolo Piemonte a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio. Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Bagnolo Piemonte; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:
 Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino
 All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA -
 Cuneo
 Al Sindaco del Comune di Bagnolo Piemonte - Bagnolo
 Piemonte
 Alla signora Revello Bruna Maria - (omissis)
 La signora Revello Bruna Maria dovrà presenziare alla
 visita sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 14 del
 D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno 10 febbraio
 2011 alle ore 10,00, con ritrovo presso il municipio di
 Bagnolo Piemonte; alla suddetta visita potrà intervenire
 chiunque ne abbia interesse.
 Il Comune di Bagnolo Piemonte restituirà alla Provincia
 di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordina-
 nza munita del referto di pubblicazione, nonché le e-
 ventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro
 venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.
 I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono auto-
 rizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di
 legge.
 Ai sensi dell'art. 11, comma 4°, lettera f, del D.P.G.R.
 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento am-
 ministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal
 Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il
 responsabile del procedimento è il dirigente del Settore
 Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzio-
 nario Dott.ssa Erika Gregorio.
 Cuneo, 29 novembre 2010

Il Dirigente
 Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R art. 11 - Ordinanza n. 595 del 29.11.2010 - Istanza in data 20 gennaio 2010 della società' Gaja società' semplice agricola (pratica n. CN6151P).

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza presentata in data 20 gennaio 2010 dalla
 società Gaja Società Semplice Agricola con sede in Bar-
 baresco, intesa ad ottenere la concessione n. CN6151P,
 per derivare acque sotterranee, dal pozzo ubicato in loca-
 lità Via Cimitero in Comune di Barbaresco foglio di
 mappa 1 e particella 461, codice univoco CNP15982, con
 una portata pari a litri al secondo massimi 0,1 e litri al
 secondo medi 0,0302 a cui corrisponde un volume annuo
 massimo derivabile pari a metri cubi 240; la derivazione
 sarà esercitata, per l'uso civile - altri usi non riconducibi-
 li alle categorie previste - fitodepurazione dal 1 giugno al
 31 agosto di ogni anno;
 Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto
 idrografico Padano, rilasciato ai sensi del D.Lgs.
 03.04.2006 n. 152, pervenuto con nota in data 29 luglio
 2010 prot. 4909;
 Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai
 sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in
 data 9 luglio 2010 prot. 7432/DB1605;
 Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e im-
 pianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento
 di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Re-
 gioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della
 legge 15.03.1997 n. 59;
 Visto il regolamento regionale recante "Disciplina dei
 procedimenti di concessione di derivazione di acqua
 pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), e-
 manato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio
 del Comune di Barbaresco per la durata di quindici giorni
 decorrenti dalla data di ricevimento della presente. Per lo
 stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad
 essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse
 Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso
 Nizza n. 30, e presso il Comune di Barbaresco a disposi-
 zione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
 d'ufficio. Le eventuali opposizioni e/o osservazioni po-
 tranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni
 dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di
 Cuneo oppure al Comune di Barbaresco; potranno inoltre
 essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:
 Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino
 All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA -
 Cuneo
 Al Sindaco del Comune di Barbaresco - Barbaresco
 Alla società Gaja Società Semplice Agricola - Barbare-
 sco

Un rappresentante della società Gaja Società Semplice
 Agricola dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui
 al 1° comma dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R,
 fissata il giorno 17 febbraio 2011 alle ore 10,30, con ri-
 trovo presso il municipio di Barbaresco; alla suddetta vi-
 sita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Barbaresco restituirà alla Provincia di Cu-
 neo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza
 munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali
 opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni
 dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono auto-
 rizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di
 legge.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4°, lettera f, del D.P.G.R.
 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento am-
 ministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal
 Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il
 responsabile del procedimento è il dirigente del Settore
 Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzio-
 nario Dott.ssa Erika Gregorio.

Cuneo, 29 novembre 2010

Il Dirigente
 Fabrizio Cavallo

Provincia di Vercelli

Istanza 08/07/2010 della ditta Polioli Divisione della FAR Fabbrica Adesivi Resine S.p.A., per rinnovo concessione derivazione acqua da falda sotterranea in Comune di Vercelli di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 21703 del 23/07/2001. Pratica 1017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

Determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 19.10.2010, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, in deroga ai sensi del 2° comma dell'art. 4 della L.R. 30.04.1996 n. 22 e s.m.i., , salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Polioli della FAR Fabbrica Adesivi Resine S.p.A., con sede legale in Via Lorenzo Perosi, 40 del Comune di Tortona e stabilimento in Via Ettore Ara, 48 del Comune di Vercelli (omissis), il rinnovo della concessione, già oggetto della determinazione dirigenziale n. 21703 del 23.07.2001 e della determinazione dirigenziale n. 1569 del 17.04.2008, per poter continuare a derivare da falda sotterranea a mezzo di un pozzo in Comune di Vercelli l/s 41,66 corrispondenti ad un volume annuo derivabile di mc 1.313.790 d'acqua da utilizzare per produzione beni e servizi (industriale):

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quindici successivi e continui decorrenti dal 19.10.2010, giorno successivo alla scadenza della precedente concessione assentita con determinazione dirigenziale n. 21703 del 23.07.2001 e determinazione dirigenziale n. 1569 del 17.04.2008, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il canone dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1. gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di € 6.544,00 pari a € 157,10 al litro a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009. Ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, a decorrere dal 01.01.2011, il canone di legge in vigore a tale data, verrà triplicato in quanto trattasi di utilizzo per scopi produzione beni e servizi di acqua proveniente da falda profonda che, a termini dell'art. 16, comma 1 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, è riservata all'uso potabile.

6) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute

rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Responsabile del Settore (Dr. Piero Gaetano Vantaggiato)

Estratto del disciplinare n. 120 del 25/11/2010

(omissis)

Art. 8 – Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Omissis

(omissis)

Provincia di Vercelli

Istanza 06/10/2010 della ditta Industria Calcestruzzo per subingresso nella concessione di derivazione assentita con Determinazione Dirigenziale n. 1188 del 22/04/2010. Pratica 1408. Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale n. 3196 del 09.11.2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

Determina

1) Di trasferire, salvo i diritti di terzi, alla ditta Industria Calcestruzzo s.r.l. con sede legale in Regione Ghiare 3 del Comune di Montalto Dora (TO) (omissis), la titolarità del diritto di derivazione da falda sotterranea in Comune di Borgosesia di lt/sec. 13 massimi corrispondenti ad un volume annuo di metri cubi 8.500 d'acqua da utilizzare per produzione beni e servizi, di cui alla determinazione dirigenziale n. 1188 del 22.04.2010.

2) Di stabilire che la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dalla determinazione dirigenziale n. 1188 del 22.04.2010, nonché dal disciplinare n. 28 di repertorio del 11.05.2010.

3) Di imporre a carico della ditta Industria Calcestruzzo s.r.l. l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti, nonché il versamento di Euro 534,00 (cinquecentotrentaquattro/00) pari alla metà del canone annuo fissato dalla determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009 e ciò a titolo di cauzione così come stabilito dall'articolo 31, comma 2, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblica-

zione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente

Il Dirigente del Settore
Piero Gaetano Vantaggiato

Provincia di Vercelli

Istanza 08/09/2010 della ditta Idrovallesia srl per subingresso nella concessione di derivazione acqua dal fiume Sesia e dal torrente Olen in Comune di Alagna Valsesia di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 13043 del 13/04/1999, n. 14591 del 17/04/2000 e n. 3016 del 28/10/2009. Pratica 658. Determinazione del Dirigente n. 3198 del 09.11.2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

Determina

1) di trasferire, salvo i diritti di terzi, alla ditta Idrovallesia s.r.l. con sede legale in Via Montalbino 3/5 del Comune di Milano (omissis), la titolarità del diritto di derivazione d'acqua in Comune di Alagna Valsesia di mod. massimi 15,00 e medi 10,00 dal fiume Sesia e di mod. massimi 5,5 e medi 2,8 dal torrente Olen da utilizzare per produrre sui rispettivi salti di mt. 182,04 e mt 232,10 la potenza nominale media complessiva di kw 2422 (1785 + 637);

2) di stabilire che la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dalle determinazioni dirigenziali n. 13043 del 13.04.1999, n. 14591 del 17.04.2000 e n. 3016 del 28.10.2009, nonché dal disciplinare sottoscritto in data 25.02.1999 n. 32785 di rep.;

3) di imporre a carico della ditta Idrovallesia s.r.l. l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti, nonché il versamento di Euro 17.729 (diciassettemilasettecentoventinove) a titolo di cauzione, così come stabilito dall'articolo 31, comma 2, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, pari alla metà del canone annuo quantificato sulla base di quanto fissato dalla determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009;

4) di dare mandato al Servizio Risorse Idriche, operante presso questo Settore, affinché provveda a comunicare alla Regione Piemonte e all'istante l'adozione del presente provvedimento;

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Il Dirigente del Settore
Piero Gaetano Vantaggiato

Provincia di Vercelli

Istanza 05/07/2010 della ditta Pomati Sergio per rinnovo licenza attingimento acqua dal rio Cuccia per uso agricolo. Assenso. Pratica 1644 (att.). Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale n. 2552 del 08.09.2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

Determina

1) Di rilasciare ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R alla ditta Pomati Sergio con sede in Via Matteotti, 540 del Comune di Cavaria (Va), (omissis) il rinnovo della licenza di attingimento dal rio Cuccia in Comune di Boccioleto di lt/sec. 0,00347 massimi d'acqua corrispondente ad un volume annuo di mc. 109,5 da utilizzare per scopi agricoli, di cui alla precedente determinazione dirigenziale n. 2654 del 29.09.2009;

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Piero Gaetano Vantaggiato

Provincia di Vercelli

Istanza 25/06/2001 della ditta Tega Davide Fiorenzo per concessione preferenziale derivazione acqua da falda sotterranea in Comune di Arborio. Pratica 1458. Determinazione del Dirigente n. 3197 del 09.11.2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

Determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 22.10.2010, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Tega Davide Fiorenzo con sede in Via per Carpignano 49 del Comune di Landiona (NO) (omissis), la concessione preferenziale per poter derivare da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo ubicato nella località Cascina Fiorita del Comune di Arborio, la quantità d'acqua da utilizzare per scopo agricolo e più precisamente per irrigare ettari tre di terreni siti nello stesso Comune di Arborio.

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il suddetto canone dovrà essere corrisposto ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche", riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione; relativamente all'anno in corso detto canone sarà

di € 21 pari al minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Dirigente del Settore (Dr. Piero Gaetano Vantaggiato)

Estratto del disciplinare n. 116 del 24.11.2010

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

(omissis)...Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.....(omissis)

(omissis)

Provincia di Vercelli

Istanza 25/10/2001 della ditta API Anonima Petroli Italiana S.p.A. per concessione preferenziale derivazione acqua da falda sotterranea in Comune di Stroppiana. Pratica 1540. Determinazione del Dirigente n. 3194 del 09.11.2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

Determina

1) Di approvare, il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 03.09.2010, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta API Anonima Petroli Italiana S.p.A., con sede in Piazza Velasca 4 del Comune di Milano (omissis), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo ubicato in località Autostrada A/26 del Comune di Stroppiana, la quantità d'acqua complessiva di lt/sec. 2,8 massimi d'acqua cui corrisponde un volume annuo derivabile di metri cubi 907 dei quali mc 259 da utilizzare per scopi potabili e mc 648 per scopi civili (antincendio-igienico).

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi

dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R, l'uso in base al quale è quantificato il canone è quello "potabile" in quanto la portata media destinata all'uso civile è inferiore a 0,1 lt/sec.

5) Di stabilire che il suddetto canone dovrà essere versato ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche", riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione. Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di € 128,00 pari al minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

6) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Dirigente del Settore (Dr. Piero Gaetano Vantaggiato)

Estratto del disciplinare n. 117 del 24.11.2010

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.....omissis

(omissis)

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Torino

R.D. 523/1904-D.Lgs. 275/1993, D.Lgs.112/1998, L.R.44/2000 e s.m.i. D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002. D.G.R. n. 1-7321 del 08.10.2002 - Domanda in data

11.11.10 della Ditta Nord Asfalti srl ai fini dell'autorizzazione all'acquisizione di materiale litoide già estratto dall'alveo del torrente Orco, in Comune di Locana (TO) per mc. 5.695,88.

Vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

Si rende noto

che la Ditta Nord Asfalti srl (omissis), con sede in Pratiiglione (TO) Via Forno 16, ha presentato al Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, domanda in data 11.11.2010 per ottenere la concessione all'acquisizione di materiali litoidei già estratti dall'alveo del torrente Orco stoccati Comune di Locana (TO), per mc. 5.695,88.

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all'operazione di acquisizione richiesta, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino – Via Belfiore 23 – Torino e che il funzionario incaricato dell'istruttoria è l'Ing. Riccardo Crivellari del medesimo settore.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/01/2002, le proprie osservazioni al Settore sopraccitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Vicario della Direzione
Andrea Tealdi

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Verbania

Istanza Sig.ra Ariola Sonia del 27 maggio 2010 prot. di ricevimento n. 40245/DB14.13 dell'1 giugno 2010 per concessione area demaniale pertinente al rio Iselle. ad uso cortile, in Comune di Verbania, località Possaccio.

IL RESPONSABILE
del Settore OO.PP.

e difesa Assetto Idrogeologico di Verbania

Vista la domanda presentata in data 27 maggio 2010 prot. di ricevimento n. 40245/DB 1413 dell'1 giugno 2010 dalla Sig.ra Ariola Sonia, (omissis), intesa ad ottenere il rilascio della concessione di un'area demaniale di mq. 108,00 circa ubicata nel comune di Verbania località Possaccio costituente pertinenza idraulica del rio Iselle per uso cortile

Visto il T.U. 25/07/1904 n. 523

Vista la legge Regionale 12/2004, la legge Regionale n. 9/2007 e il regolamento n. 14/R/2004 e s.m.i.

Dispone

Che la domanda suddetta corredata dalla planimetria catastale sia affissa per la durata di quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune di Verbania a disposizione di chiunque voglia prenderne visione o possa vantare interesse all'oggetto della concessione.

Eventuali domande concorrenti o osservazioni ed opposizioni dovranno pervenire mediante invio o consegna all'Ufficio OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di

Verbania Via Romita 13 bis 28845 Domodossola VB, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di scadenza di pubblicazione del presente avviso.

Decorso il termine previsto senza che nessuna osservazione o domanda concorrente sia pervenuta la concessione, sarà autorizzata a favore della Sig.ra Ariola Sonia.

Domodossola, 3 dicembre 2010

Il Responsabile del Settore
Giovanni Ercole

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Verbania

Istanza Sig. Gallotti Giorgio in data 20 ottobre 2010 prot. di ricevimento n. 83263/14.13 del 15 novembre 2010 per concessione in sanatoria di area demaniale pertinente al rio Valletto di Campeglio in Comune di Cannobio.

IL RESPONSABILE
del Settore OO.PP.

e difesa Assetto Idrogeologico di Verbania

Vista la domanda presentata in data 20 ottobre 2010 prot. di ricevimento n. 83263/DB 14.13 del 15 novembre 2010 dal Sig. Gallotti Giorgio, (omissis), intesa ad ottenere il rilascio della concessione in sanatoria di un'area demaniale ubicata nel comune di Cannobio costituente pertinenza idraulica del rio Valletto di Campeglio.

Visto il T.U. 25/07/1904 n. 523

Vista la legge Regionale 12/2004, la legge Regionale n. 9/2007 e il regolamento n. 14/R/2004 e s.m.i.

Dispone

Che la domanda suddetta corredata dalla planimetria catastale sia affissa per la durata di quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune di Cannobio a disposizione di chiunque voglia prenderne visione o possa vantare interesse all'oggetto della concessione.

Eventuali domande concorrenti o osservazioni ed opposizioni dovranno pervenire mediante invio o consegna all'Ufficio OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania Via Romita 13 bis 28845 Domodossola VB, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di scadenza di pubblicazione del presente avviso.

Decorso il termine previsto senza che nessuna osservazione o domanda concorrente sia pervenuta la concessione, sarà autorizzata a favore del Sig. Gallotti Giorgio.

Domodossola, 3 dicembre 2010

Il Responsabile del Settore
Giovanni Ercole

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli

Istanza dei Sigg. Palermo Fabrizio e Palermo Giuseppe di taglio piante cedue site su tratto di area demaniale in alveo (sponda destra) del Fiume Sesia, al Foglio 8, prospiciente alle particelle comprese tra i map-pali 3 e 100 in Comune di Serravalle Sesia (VC).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la richiesta dei Sig.ri Palermo Fabrizio e Palermo

Giuseppe, trasmessa il 11/11/2010, al nostro prot. n. 87433 del 30/11/2010, intesa ad ottenere la concessione per taglio piante cedue site su tratto di area demaniale in alveo (sponda destra) del Fiume Sesia, al Foglio 8, prospiciente alle particelle comprese tra i mappali 3 e 100 in Comune di Serravalle Sesia (VC);
visto il R.D. 25/07/1904, n. 523;
vista la L.R. 18/05/2004, n. 12 ed il relativo regolamento emanato con D.P.G.R. 6/12/2004, n. 14/R e s.m.i.;

Dispone

ai sensi dell'art. 8 comma 2 del suddetto regolamento regionale, emanato con D.P.G.R. 6/12/2004, n. 14/R e s.m.i., la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per la presentazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione, di osservazioni e di eventuali domande concorrenti, che dovranno pervenire, mediante invio o consegna, al Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Vercelli, Via F.lli Ponti n. 24, 13100 Vercelli, presso il quale può essere consultata la suddetta richiesta e gli atti relativi, dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali, dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

Decorso il termine di cui sopra senza che sia pervenuta alcuna osservazione o domanda concorrente, la concessione, previo pagamento degli oneri demaniali relativi, sarà assentita a favore dei Sig.ri Palermo Fabrizio e Palermo Giuseppe.

Vercelli, 1 dicembre 2010

Il Responsabile del Settore
Roberto Crivelli

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli

Istanza della Ditta Eco Progetto Z s.r.l. intesa ad ottenere la concessione demaniale per utilizzo di pertinenza idraulica/sedime demaniale Fiume Po, Comuni di Fontanetto Po (VC) e Gabiano (AL).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerata l'esigenza emersa durante i lavori istruttori della Conferenza dei Servizi integrata della Fase di Valutazione art. 12 l.r. 40/1998 e Valutazione d'Incidenza prevista dal DPR 357/1997 e dal Regolamento n. 16 del 16 novembre 2001 inerente il: "Progetto degli interventi di riqualificazione fluviale e di rinaturazione di un'area parzialmente degradata lungo la sponda sinistra del Po, mediante estrazione di inerti, Comune di Fontanetto Po (VC) località Cascina Gianduia e Comune di Gabiano (AL)"

vista la richiesta della Ditta Eco Progetto Z s.r.l., trasmessa il 04/08/2010, al nostro prot. n. 58570 del 20/08/2010, intesa ad ottenere la concessione demaniale per utilizzo di pertinenza idraulica/sedime demaniale Fiume Po, Comuni di Fontanetto Po (VC) e Gabiano (AL);

viste le integrazioni trasmesse dalla Ditta Eco Progetto Z s.r.l. in data 01/10/2010.

visto il R.D. 25/07/1904, n. 523;

vista la L.R. 18/05/2004, n. 12 ed il relativo regolamento emanato con D.P.G.R. 6/12/2004, n. 14/R e s.m.i.;

Dispone

ai sensi dell'art. 8 comma 2 del suddetto regolamento regionale, emanato con D.P.G.R. 6/12/2004, n. 14/R e s.m.i., la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per la presentazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione, di osservazioni e di eventuali domande concorrenti, che dovranno pervenire, mediante invio o consegna, al Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Vercelli, Via F.lli Ponti n. 24, 13100 Vercelli, presso il quale può essere consultata la suddetta richiesta e gli atti relativi, dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali, dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

Decorso il termine di cui sopra senza che sia pervenuta alcuna osservazione o domanda concorrente, si procederà al rilascio del provvedimento al soggetto qualificato, secondo quanto verrà stabilito dalla Conferenza dei Servizi, a favore della Ditta Eco Progetto Z s.r.l.

Vercelli, 6 dicembre 2010

Il Responsabile del Settore
Roberto Crivelli

Studio Legale Avv. Giuseppe Currao - Catania
Notifica per pubblici proclami.

Il TAR Piemonte, Prima Sezione Interna, con ordinanza collegiale n. 31 del 7.4.2008, ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nel giudizio promosso da Fisichella Giusi contro il Ministero della Pubblica Istruzione, la Direzione Scolastica Regionale del Piemonte, il Centro Servizi Amministrativi di Novara, l'Istituto Comprensivo "G. Curioni" di Romagnano Sesia, iscritto al n. 370/2008 R.G., ed avente per oggetto l'annullamento del decreto di depennamento dalla graduatoria di Istituto della Provincia di Novara, relativa al periodo 2007/2009, terza fascia, prot. n. 4626/E13 del 12.12.2007, notificato il 21.12.2007, nonché del provvedimento del 29.11.2007 con cui è stata disposta la ripubblicazione della graduatoria definitiva di cui sopra e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale per i seguenti motivi:

1°) Violazione e/o errata applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 7.8.1990 n. 241 come integrato dalla rubrica e dalle modificazioni di cui all'art. 21 della legge 11.2.2005 n. 15;

2°) Violazione dell'art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241 come integrato da rubrica e dalle modifiche di cui all'art. 21 della legge 11.2.2005 n. 15. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione o, comunque, per motivazione insufficiente. Violazione del diritto di difesa. Violazione dell'art. 97 Cost.

La presente pubblicazione per dare legale conoscenza ai candidati che, nella detta graduatoria, seguivano l'odierna ricorrente, che, in conseguenza dell'adozione dell'atto impugnato, hanno acquisito una migliore posizione in graduatoria e che, invece, dall'accoglimento del ricorso conseguirebbero una posizione deteriore nella stessa graduatoria:

1. Mendicino Catia
2. Palmieri Barbara
3. Patti Antonia
4. Carotti Paola

5. Malinverni Elena
6. Ventura Alessandra
7. Mastroianni Analia
8. Godi Pamela
9. Razzino Aida
10. Pensabene Agata
11. Morreale Paola
12. Mendicino Antonio
13. Mortellaro Rosalinda
14. Brugnone Maria
15. Esposito Francesca
16. Freddi Alessandra
17. Tindiglia Antonina
18. Picariello Antonietta
19. Bacchetta Giovanna
20. Marietta Milena
21. Cerri Chiara
22. Abbruzzese Sabrina
23. Colnago Anita
24. Della Volpe Anna
25. Giuliani Sara
26. Fisichella Anna Vincenza
27. Stella Anna Maria
28. Sassi Giuseppina
29. Pagani Silvia
30. Mancini Claudia
31. Degasperis Manuela
32. Caramella Serena
33. Barizonzo Desy
34. Frecchio Simona
35. Gurgone Giuseppina
36. Merlo Michela
37. Leone Caterina
38. Vesco Luana
39. Tognara Manuela
40. Raselli Laura
41. Chiarentin Eleonora
42. La Zara Domenica
43. Volpatti Stefania
44. Sciascia Natalina
45. Lo Grasso Barbara
46. Cerri Valentina
47. Zinna Matteo
48. Delnegro Manuela
49. Cerutti Clemens
50. Costa Maria Grazia
51. Di Sabato Francesca
52. Sergio Grazia
53. Donegani Ivana Glenda
54. Bonato Michela
55. Sacco Barbara Maria
56. Scibilia Antonetta
57. Cerri Stefania
58. Strano Maria Luisa
59. Verderame Rosa
60. Serra Maria Pina
61. De Tomasi Sara
62. Gallese Tania
63. Canzano Maria Grazia
64. Frangione Ilaria
65. Folino Antonietta
66. Concio Francesco
67. Carrieri Sara Cristina
68. Nucera Antonella
69. Zonca Chiara
70. Moratelli Serena
71. Mendicino Alessandra
72. Guagliardo Maria
73. Broggio Francesca
74. Medina Erika
75. Nobili Barbara
76. Caviglioli Cristina
77. Lumicisi Pamela
78. Manari Gabriella
79. Codini Marta
80. Ferrante Erika
81. Simonotti Pamela
82. Medina Stefania
83. Bovolenta Jennifer
84. Cannata Franco
85. Monti Rita
86. Arcifa Dino
87. Abruzzese Raffaella Paola
88. Ferrentino Ausilia
89. Barcellini Mauro
90. Piantanida Pamela
91. Amiotti Elena
92. Santacroce Vladimiro
93. Grandinetti Valentina
94. Di Benedetto Torrese Alex
95. Gencarelli Anna Serafina
96. Vescio Daniela
97. Saporito Eufemia
98. Antonini Simona
99. Gregni Simonetta
100. Falco Maria
101. Padovani Benedicta
102. Mete Isa
103. Messina Pierluisa
104. Vecchi Linda Teresa
105. Giudici Laura Maria
106. Dulio Roberta
107. Monzani Anna
108. Sacco Gloria
109. Grosso Vincenza
110. Miroballi Roberto
111. Freschini Anna
112. Ragonese Lorena
113. Razzino Aida
114. Cerri Chiara
115. Colnago Anita
116. De Tomasi Sara
117. Manari Gabriella
118. Gencarelli Anna Serafina
119. Verdina Marilena

Il Difensore
Giuseppe Currao

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Alessandria

Societa' Allara S.p.A. - Istanza per Valutazione Impatto Ambientale - art. 23 D.Lgs 4/2008 e art. 12-L.R. 40/98 per nuova centrale idroelettrica in sponda sn fiume Po - Comune di Frassineto Po e contestuale Valutazione di Incidenza su ZPS IT 1180020 fiume Po tratto Vercellese Alessandrino e coordinamento procedura di autorizzazione concessione di derivazione.

In data 16/11/2010 la Società Allara S.p.A. – Casale M.to (AL), ha depositato presso l'Ufficio Deposito della Provincia di Alessandria – Via Galimberti n. 2 – ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 4/2008 e dell'art. 12 della L.R. 40/98, copia degli elaborati per nuova centrale idroelettrica sul Fiume Po in Comune di Frassineto Po (AL)”; allegati alla domanda, Prot. n. 148351 del 17/3/09, per pronuncia di compatibilità ambientale – art. 23 del D.Lgs 4/2008 e art. 12 della L.R. 40/98, con contestuale valutazione di incidenza su ZPS IT 1180020 Fiume Po Tratto Vercellese Alessandrino.

Alla procedura di V.I.A. è coordinata la procedura per concessione alla derivazione - R.D. 1775/1933. La concessione di derivazione prevede un prelievo massimo di 120.000 l/s, prelievo medio di 82.070 l/s per produrre sul salto di 4,42 m. la potenza media di 3.557 kW.

Il Proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 4/2008 e dell'art. 12 L.R.40/98, sul quotidiano “Il Giornale- inserto Il Giornale del Piemonte” – pag. 15 – del 16/11/2010.

Ai fini della presentazione di eventuali istanze in concorrenza ai sensi dell'art. 12 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R si rende noto che il termine di 40 gg. (con eventuale proroga di 20 gg. per la produzione degli elaborati aggiuntivi previsti dall'art. 12 della L.R. 40/98, nel caso in cui le istanze ammesse in concorrenza debbano essere sottoposte a VIA) decorrerà dalla data di pubblicazione del presente comunicato sul B.U. della Regione Piemonte

Il procedimento di VIA è stato automaticamente sospeso in ottemperanza a quanto previsto dalla D.D. n. 278/137505 del 22/9/08. La documentazione presentata sarà a disposizione presso l'Ufficio Deposito della Provincia – via Galimberti, 2 – Alessandria da lunedì a venerdì -9,30/12,30- per la consultazione da parte del pubblico, per 60 gg. a far data dalla ripresa del procedimento che verrà opportunamente comunicata; durante tale spazio di tempo, potranno essere presentati all'Ufficio Deposito eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici che rimarranno anch'essi a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di V.I.A. è stabilita, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 4/08, entro 150 gg. dalla data di presentazione dell'istanza, fatto salvo le eventuali interruzione e/o ulteriori sospensioni a norma di legge. Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. *il Responsabile del procedimento desi-*

gnato è il Dott. Marco Grassano.

La pubblicazione del presente Comunicato sul Bollettino Ufficiale è effettuata ai sensi dell'art. 11 – comma 1 - del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R.

Il Dirigente

Direzione Pianificazione

Difesa Suolo - V.I.A – Servizi Tecnici

Claudio Coffano

Regione Piemonte

Programma d'Azione Nitrati della Regione Piemonte - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la fase di valutazione della procedura di VAS ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

La Regione Piemonte ha predisposto la proposta di modifica del Programma d'Azione per le zone vulnerabili da nitrati elaborato ai sensi del regolamento 10/R/2007, che deve essere sottoposto a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

In data 15 dicembre 2010 le Direzioni regionali Agricoltura e Ambiente hanno presentato al Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente la richiesta di attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS.

Sempre in data 15 dicembre 2010 le Direzioni Agricoltura e Ambiente hanno depositato, ai fini della messa a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, copia degli elaborati relativi al *Programma d'Azione Nitrati della Regione Piemonte* e del rapporto ambientale.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, 17 - Torino (dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00) per sessanta giorni a partire dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La medesima documentazione è a disposizione per la consultazione presso:

la *Provincia di Alessandria* – Direzione Ambiente - Ufficio di deposito – Via Galimberti 2, 15121 Alessandria - orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30;

la *Provincia di Asti* - Ufficio Deposito Progetti presso - piazza Alfieri 33 - 14100 Asti – orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00;

la *Provincia di Biella* - Settore Ambiente ed Agricoltura Servizio V.I.A -Ufficio Deposito Progetti e S.I.A- Via Q. Sella n. 12, 13900 Biella - orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30, martedì e venerdì dalle 14.30 –16. 30;

la *Provincia di Cuneo* - Ufficio Deposito Progetti presso –corso Nizza 30 - 12100 Cuneo– orario di apertura lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00, giovedì 14.30 – 16.00;

la *Provincia di Novara*- Ufficio VIA, SIRA presso –

Corso Cavallotti 31 – 28100 Novara – orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, lunedì e giovedì 15.00 – 16.30;

la *Provincia di Torino* - Ufficio Deposito Progetti presso –corso Inghilterra n° 7 - 10138 Cuneo– orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30, mercoledì anche dalle 13.30 – 17.30;

la *Provincia del Verbania Cusio Ossola* - Ufficio Deposito Progetti presso – Via dell'Industria 25- 28924 Verbania– orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30, lunedì e giovedì 15.00 – 17.30;

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso la proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, saranno consultabili anche sul sito web della Direzione Agricoltura all'indirizzo:

www.regione.piemonte.it/agri/dirett_nitrati/index.htm, raggiungibile anche dal sito web della Regione Piemonte: http://via.regione.piemonte.it/servizi/elaborati/index_vas.htm.

Eventuali osservazioni potranno essere presentate all'Ufficio di deposito progetti regionale e alla Province piemontesi, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di VAS è stabilita entro 150 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'unità organizzativa responsabile del procedimento è la Direzione Ambiente – Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile
Stefano Rigatelli

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di San Maurizio Canavese (Torino)

Statuto del Comune di San Maurizio Canavese - Testo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2003 e coordinato con le modifiche apportate con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 25.11.2010.

Parte I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Funzioni del Comune

1. Il Comune è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.
2. Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle

leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.

3. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.

4. E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

6. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.

7. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

8. Il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, nel rispetto delle norme costituzionali ed internazionali che riconoscono i diritti fondamentali della persona e pertanto si pone quale Ente operatore di pace che promuove nell'Europa e nel mondo rapporti di solidarietà e fratellanza con altre Comunità.

9. Il Comune valorizza le diverse culture e, al fine di promuoverne un processo di integrazione, incentiva ed organizza scambi culturali e sociali con Paesi Europei ed Internazionali mediante gemellaggi e partenariati

10. Conferisce, tramite il Consiglio Comunale, la cittadinanza onoraria a personalità italiane o straniere non residenti, a seguito di mozione motivata.

Art. 2

Territorio - Sede - Gonfalone - Stemma

1. Il territorio del Comune risulta compreso e delimitato entro i confini che lo separano dalle altre realtà locali circostanti.

2. La sede municipale è situata nell'ambito del capoluogo.

3. Il Consiglio Comunale può deliberare l'apertura di uffici municipali decentrati al servizio dei cittadini delle frazioni o di gruppi di frazioni.

4. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

5. Il regolamento disciplina e fissa le modalità per l'uso del gonfalone e dello stemma da parte di Enti o di associazioni operanti nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3

Scopi

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte di politica amministrativa dell'amministrazione.

2. Il Comune, nei limiti consentiti dalle leggi generali della Repubblica, esercita la propria autonomia riconoscendo alla sua dimensione il ruolo elementare e prima-

rio, concorrente alla formazione della Nazione ed al mantenimento dello stato democratico.

3. Nel rispetto delle disposizioni della legge e del presente Statuto, il Comune esercita il potere regolamentare rivolto alla organizzazione ed al funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione nonché al funzionamento degli organi e degli uffici compreso l'esercizio delle rispettive funzioni.

4. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.

Art. 4

Tutela dei diritti elementari

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze e funzioni, il diritto alla salute ed ogni altro diritto elementare di cui il cittadino è titolare come persona umana.

2. Attua ogni idoneo strumento per consentirne l'effettivo esercizio e sollecita comportamenti che possano rendere sentiti ed espliciti anche i doveri da parte del cittadino.

3. Pone particolare attenzione alla tutela della salubrità del posto di lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia.

4. Opera, inoltre, per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con riguardo agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi, favorendo ogni intervento atto a garantire agli inabili la massima autonomia in rapporto all'handicap.

5. Tutela le minoranze etniche e culturali e ne favorisce l'integrazione con la comunità locale.

6. Tutela i diritti dei bambini e delle bambine e promuove lo sviluppo della loro personalità.

7. Promuove i diritti dei giovani e la loro partecipazione alla vita politica ed amministrativa anche attraverso il Servizio Civile.

8. Riconosce il ruolo sociale degli anziani, valorizza la loro esperienza anche attraverso il Servizio Civico Volontario, tutela i loro diritti ed interessi.

9. Promuove sviluppo economico e sociale sostenibile, il miglioramento delle condizioni di lavoro, lo sviluppo e la qualificazione delle imprese.

10. Persegue il diritto allo studio dei bambini e dei giovani e sostiene la qualità dell'offerta formativa.

Art. 5

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne almeno un terzo dei posti di componenti di enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti nonché di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione il successivo articolo 46 concernente la nomina di detto organo.

Art. 6

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune, nell'ambito del proprio territorio, adotta tutte le misure necessarie a conservare ed a difendere l'ambiente, predisponendo ed attuando i piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare ogni possibile causa di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Interviene per la tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico garantendone il godimento da parte della collettività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

3. Allo scopo di garantire l'assenza di ogni forma di inquinamento e prevenirne le cause, il Comune può, nei modi e nei termini di legge, beneficiare dell'esperienza e dell'apporto tecnologico ed economico anche dei privati.

4. Può inoltre avvalersi dell'operato di appositi corpi ausiliari competenti per la tutela dell'ambiente, promuovendo accordi convenzionali con altri Enti Locali.

Art. 7

Cura dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove e valorizza la cultura nella sua accezione più ampia; protegge ed incentiva lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle espressioni linguistiche, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e tutela i valori della pratica sportiva, ricreativa, promuove l'impiego qualificato del tempo libero, il turismo sociale e giovanile, incentivando ogni forma di positiva aggregazione fra i cittadini.

3. Per perseguire tali finalità, il Comune favorisce la costituzione di Enti, gruppi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la realizzazione di idonee strutture, impianti e servizi e ne assicura l'uso ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Testo Unico approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le modalità di accesso e di utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi sono disciplinate da regolamento o convenzione i quali possono prevedere il concorso degli Enti, gruppi ed associazioni alle spese di gestione.

5. La gestione delle strutture, degli impianti e dei servizi potrà essere concessa in uso a terzi a seguito di esperimento delle procedure previste dalla legge.

6. L'utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi potrà essere concesso su semplice richiesta anche in forma gratuita in presenza di finalità di carattere sociale.

Art. 8

Uso e gestione del territorio

1. Il Comune promuove ed adotta un piano organico che regola il programma generale dell'uso e della gestione del territorio comunale, allo scopo di disciplinare lo sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, artigianali, commerciali, terziari, turistici, delle attività agricole e di ogni altra azione o intervento che possa avere rilevanza ed incidenza sull'assetto territoriale.

2. L'azione di tutela del Comune deve garantire ad ogni soggetto debole e comunque portatore di handicaps l'accesso e la usufruibilità delle opere e delle strutture in piena autonomia e sicurezza.

3. Realizza piani di sviluppo di edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare ai cittadini il diritto all'abitazione senza peraltro limitare l'edilizia di iniziativa privata.

4. Progetta e realizza le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in sintonia con le esigenze e le priorità individuate dai programmi pluriennali di attuazione.

5. Spetta al Sindaco il controllo e la vigilanza sull'uso e sulla gestione del territorio assicurando il rispetto degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti ed applicando, per le violazioni accertate, le sanzioni di legge.

Art. 9

Viabilità e trasporti - Pronto intervento

1. Il Comune attua un sistema coordinato del traffico, dei trasporti e della circolazione, adeguandolo ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche, intervenendo con ogni possibile accorgimento per garantire la sicurezza di movimento ai disabili portatori di handicaps e di ogni altra categoria più esposta.

2. Lo stato di mantenimento della viabilità interna ed esterna agli abitati con particolare attenzione ai percorsi pedonali ed a quelli destinati al traffico leggero.

3. Presenta le istanze della comunità intervenendo presso gli Enti obbligati alla programmazione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle strade e dei mezzi di comunicazione non di competenza comunale.

4. Organizza in proprio o con altri Comuni, nei limiti delle disponibilità finanziarie, idonei strumenti di pronto intervento da impiegare al verificarsi di pubbliche calamità, affidandone il coordinamento al Sindaco.

Art. 10

Sviluppo economico

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia, svolge il ruolo di coordinamento di tutte le attività produttive esistenti sul territorio.

2. Utilizzando gli strumenti di cui dispone favorisce ogni tipo di attività che non sia in contrasto con l'interesse pubblico generale, che sia compatibile con le destinazioni d'uso del territorio che sia consentita dalle leggi e dai regolamenti e che si conformi a quanto disposto dall'art. 6 del presente Statuto.

3. Favorisce, in particolare, ogni attività riconducibile alla imprenditoria del terziario a supporto della attività industriale, artigianale e commerciale curando che ai cittadini siano assicurati i vantaggi occupazionali conseguenti.

4. Coordina le attività commerciali favorendo la organizzazione razionale dell'apparato distributivo garantendo funzionalità e produttività del servizio reso ai consumatori.

5. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con riguardo a quello artistico. Adotta iniziative atte a stimolare l'interesse dei cittadini, favorisce ogni forma di associazione per allargare l'area di collocazione dei prodotti e migliorare la remunerazione del lavoro.

6. Incoraggia le attività turistiche e ricettive promuovendo e favorendo la realizzazione di nuove strutture.

7. Interviene, nell'ambito dei programmi predisposti dagli Enti pubblici competenti, a favore dei privati che indirizzano i propri sforzi economici e finanziari verso ogni forma di attività ricettiva socio-sanitaria ed assistenziale rivolta alla terza età, ai disabili, ai portatori di handicaps, tutelando in primo luogo i bisogni dei meno abbienti.

8. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione per lavoratori dipendenti ed autonomi curando che le stesse mantengano il ruolo di supporto degli interessi più generali della collettività.

Art. 11

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione nel rispetto delle disposizioni fissate con gli artt. 4 e 5 del T.U. 267/2000.

2. Concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione acquisendo, per ogni singolo obiettivo, l'apporto concreto delle organizzazioni sociali, economiche, del lavoro e culturali, operanti sul territorio.

3. Il Comune informa la propria azione al rispetto del diritto alla salute ed alla sicurezza dei cittadini, ferma la tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico, promuovendo ogni azione necessaria per conformarla al programma generale di uso e gestione del territorio.

Art. 12

Partecipazione, cooperazione

1. Il Comune, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato, esercita la propria autonomia per realizzare la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa e sociale della comunità comunale.

2. Il Comune riconosce che l'informazione e la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione amministrativa ed al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del-

la vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.

3. Il Comune afferma che il concorso delle organizzazioni di categoria e l'apporto delle formazioni sociali, degli operatori economici, dei lavoratori e di tutti i cittadini è elemento fondamentale per la determinazione dell'indirizzo di politica amministrativa comunale.

4. Il Comune favorisce e, dove lo ritenga opportuno, partecipa ad ogni forma associativa o di cooperazione, anche internazionale, che sia intesa a concorrere, con metodo democratico, alle attività comunali, agli interessi primari sociali e culturali dei cittadini.

5. Promuove incontri, convegni, mostre, rassegne ed ogni altra manifestazione, compreso l'uso della stampa, come mezzo di comunicazione per coinvolgere i cittadini alla determinazione delle scelte programmatiche ed alla loro pratica attuazione.

6. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, ai sensi dell'art. 9 del T.U. 267/2000.

Art. 13

Il volontariato nel privato sociale

1. Il Comune incoraggia i movimenti spontanei e di volontariato che con la loro azione concorrono alla organizzazione, al mantenimento ed alla efficienza di servizi di solidarietà sociale a favore dei soggetti meno abbienti e più bisognosi.

2. Ove possibile, il Comune sostiene anche finanziariamente le formazioni di volontariato che sul piano sociale, culturale ed artistico svolgano compiti e funzioni di interesse generale a favore dei propri cittadini.

3. Compatibilmente con le disponibilità di locali di proprietà comunale, ne ospita le sedi e le attività.

Art. 14

Decentramento ed autonomia

1. Il Comune, allo scopo di favorire il migliore funzionamento dei servizi comunali, ne promuove il decentramento, costituendo, eventualmente, presso frazioni o nuclei abitati opportunamente individuati, uffici, impianti e strutture tecniche di supporto, stabilendone, con proprio regolamento, le modalità di organizzazione e di funzionamento.

2. Il Consiglio Comunale assegna i mezzi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività ed il mantenimento dei servizi.

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE DEL COMUNE

Art. 15

Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, salvo quanto sia espressamente attribuito ad altri soggetti per legge dello Stato e della Regione, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle proprie funzioni, può adottare forme di decentramento o di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3. In particolare al Comune competono le seguenti funzioni:

a) pianificazione dell'area territoriale comunale;

b) viabilità, traffico e trasporti;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e smaltimento dei rifiuti;

e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;

g) promozione e cura dei servizi sociali sanitari, scolastici, di formazione professionale e di ogni altro servizio di interesse della comunità locale compresi quelli attinenti al suo sviluppo economico e civile;

h) servizi di polizia amministrativa nell'ambito di competenza del territorio comunale.

Art. 16

Le competenze del Comune per i servizi spettanti allo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe e dello stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Spetta anche al Comune svolgere altre funzioni amministrative per i servizi di competenza statale, qualora esse vengano affidate con legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per il cui svolgimento sarà impiegato personale specializzato ed all'uopo qualificato.

Art. 17

La programmazione delle attività comunali

1. Il Comune definisce le linee della politica di programmazione coordinandola con le indicazioni espresse dalla Regione, dalla Provincia e dagli altri Enti territoriali che assume a base della propria attività.

2. Il Comune definisce e realizza l'azione di programmazione delle attività comunali, con la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sociali dei lavoratori e degli imprenditori.

3. Il Comune concretizza i principi e le regole della programmazione nella definizione della politica di gestione del bilancio ed in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 18

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

a) la costituzione di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

- b) la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuno, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
 - c) la partecipazione a società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del T.U. 267/2000;
 - d) la partecipazione a consorzi ai sensi dell'art. 31 del T.U. 267/2000;
 - e) la stipula di apposita convenzione con altri enti locali interessati alla gestione del servizio ai sensi dell'art. 30 del T.U. 267/2000;
 - f) la concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;
 - g) la costituzione di apposita istituzione o fondazione, anche partecipata, per l'esercizio rispettivamente di servizi sociali e di servizi culturali e del tempo libero, non aventi rilevanza imprenditoriale;
 - h) può individuare ogni altra forma o soluzione che sia consentita dalla legge e possa produrre per il Comune effettivi vantaggi.
2. Il Comune, nella scelta della forma di gestione dei servizi, accorda la propria preferenza al regime della concessione soprattutto quando il servizio può essere svolto da cooperative, associazioni di volontariato, imprese o altri soggetti privati privi di ogni fine di lucro.
 3. Il Comune, nel decidere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, potrà valutare la possibilità della partecipazione di soggetti pubblici, di società cooperative e di imprese e società private.
 4. Nella disciplina della istituzione o fondazione, il Comune potrà prevedere la possibilità di accordi e di convenzioni con le associazioni di volontariato, le cooperative aventi scopi sociali ed ogni altra organizzazione privata a contenuto sociale senza fini di lucro.

Art. 19

Gestione dei servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

6. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.

Parte II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 20

Organi di Governo del Comune

1. Sono organi di Governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Capo I

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 21

Il Consigliere Comunale

1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 16 Consiglieri.
2. L'elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
4. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
5. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
6. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
7. Ogni Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato.
8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
9. I Consiglieri per l'esercizio del proprio mandato possono godere di permessi retribuiti nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.

Art. 22

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio, su istanza di un Consigliere o di un qualunque elettore del Comune.

4. Il provvedimento dichiarativo sarà adottato dal Consiglio Comunale decorso il termine di venti giorni dalla data di notifica all'interessato della proposta di decadenza e valutate le cause giustificative eventualmente addotte dal Consigliere interessato, per iscritto, entro dieci giorni dalla notifica stessa.

5. Il Consigliere Comunale nei casi stabiliti dalla legge è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.

Art. 23

Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza deliberativa del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed Enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Solo attraverso il Sindaco può chiedere ed ottenere notizie ed informazioni sulla organizzazione e sul funzionamento degli uffici e dei servizi.

4. Entro dieci giorni dalla data di affissione all'albo pretorio delle delibere adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale per le materie sottoelencate, in quinto dei Consiglieri Comunali, con istanza scritta, motivata e con l'indicazione delle norme violate, può chiedere che le delibere stesse vengano assoggettate al controllo preventivo di legittimità per la verifica delle illegittimità denunciate:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) assunzioni del personale.

5. I modi e le forme per l'esercizio dei diritti dei Consiglieri Comunali saranno disciplinati dal regolamento.

6. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, delle Istituzioni e degli Enti dipendenti.

Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite.

Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

7. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commis-

sioni sono disciplinati dal Regolamento Consiliare, nel rispetto dei principi posti dal presente Statuto.

8. Il Sindaco e gli Assessori da Lui delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni, alle interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento Consiliare.

Art. 24

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci; la relativa surrogazione deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni secondo le modalità previste dall'art. 38, comma 8, del T.U. 267/2000.

Art. 25

Consigliere anziano

1. È Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73, 6° comma, del T.U. 267/2000, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi del comma 11 del citato art. 73.

2. A parità di voti prevale il più anziano di età.

Art. 26

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri Comunali si organizzano in gruppi formati da uno o più componenti.

2. Il regolamento stabilisce i modi e le forme di aggregazione, determina i compiti, le funzioni ed i limiti entro cui il gruppo provvede alla sua autogestione.

3. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ad essi attribuiti ed entro i limiti delle disponibilità comunali, saranno assicurate idonee strutture, tenendo conto delle esigenze comuni di ciascun gruppo e della loro consistenza numerica.

4. La seduta dei capigruppo costituisce la «conferenza dei capi-gruppo» per assolvere alle funzioni proprie ed attribuite; è proposta e convocata dal Sindaco che la presiede.

5. Il regolamento ne disciplina il funzionamento.

Capo II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 27

Principi di rappresentanza e di democrazia

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo del Comune e rappresenta l'intera comunità comunale.

2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

3. Adempie a tutte le funzioni ad esso specificatamente assegnate o delegate dalle leggi dello Stato e della Regione, nonché dalle disposizioni del presente Statuto.

4. L'esercizio della potestà e delle funzioni assegnate al Consiglio Comunale non può essere delegato, salvo i casi di deroga stabiliti dalla legge.

5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei

rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 28

Elezione e durata in carica del Consiglio

1. La elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente alla adozione della relativa delibera da parte del Consiglio.
3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.

Art. 29

Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, per i motivi e con le procedure previsti dagli artt. 141 e ss. del T.U. 267/2000.

Art. 30

Rimozione e sospensione degli Amministratori

1. Con decreto del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio Comunale, i componenti della Giunta Comunale possono essere rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico, fatte salve le disposizioni dettate dagli artt. 58 e 59 del T.U. 267/2000.
2. Qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità nell'attesa del decreto il Prefetto può disporre la sospensione degli amministratori interessati.

Art. 31

Prima adunanza del Consiglio Comunale

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto, sino all'elezione del Presidente del Consiglio, è presieduta dal Sindaco che la convoca entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. L'ordine del giorno della prima seduta del nuovo Consiglio Comunale comprende la convalida degli eletti e la dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità, l'elezione del Presidente dell'assemblea, il giuramento del Sindaco, la comunicazione dei componenti della Giunta e del Vice-Sindaco, l'elezione dei componenti la Commissione Elettorale Comunale.
3. La votazione è palese e vi possono partecipare anche i Consiglieri per i quali si discute su eventuali cause ostative alla elezione a Consigliere Comunale.
4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le disposizioni della legge e del presente Statuto, nonché del relativo regolamento.

Art. 32

Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio, espletate le operazioni di convalida e di eventuale surrogazione degli eletti, mediante votazione palese e per appello nominale.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, considerando nel computo il Sindaco. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risultato eletto chi consegue la maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
3. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano (art. 25). In assenza anche di quest'ultimo, il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente.
4. Per gravi e comprovati motivi, con le modalità previste dal regolamento, il Presidente può essere revocato, su proposta motivata del Sindaco o della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, considerando nel computo il Sindaco.
5. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti, tra cui i poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, il potere di convocazione dello stesso, la fissazione dell'ordine del giorno.

Art. 33

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale, a condizione che siano coerenti con gli indirizzi generali contenuti nel programma e da approvare con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati, con votazione per appello nominale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.
4. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.
5. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con un'unica votazione per appello nominale.
6. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento

per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

7. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 34

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio a cui spetta di fissare, sentito il Sindaco, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare, salve le deroghe previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. Esso deve riunirsi in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo di ciascun esercizio.

3. Il Consiglio Comunale può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Sindaco;
- b) per iniziativa della Giunta Comunale;
- c) su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica i quali debbono indicare gli argomenti da trattare.

4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) il Presidente del Consiglio deve convocare l'adunanza entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la delibera della Giunta Comunale o è pervenuta la richiesta del Sindaco o del quinto dei Consiglieri.

5. Trascorso infruttuosamente tale termine, previa diffida, provvede il Prefetto.

6. Nei casi di urgenza la convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere notificata ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

7. In questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

8. Il Consiglio Comunale, nei casi previsti dalla legge, si riunisce su iniziativa del Prefetto.

Art. 35

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è fissato dal Presidente del Consiglio in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento.

Art. 36

Avviso di convocazione del Consiglio

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, con l'ordine del giorno deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:

- a) per le adunanze ordinarie almeno cinque giorni pieni prima di quello stabilito per la seduta;
- b) per le adunanze straordinarie almeno tre giorni pieni prima di quello stabilito per la seduta;
- c) per le adunanze d'urgenza almeno ventiquattro ore prima di quella della seduta;

d) per gli argomenti da trattare in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno la notifica dovrà avere luogo almeno ventiquattro ore prima di quella della seduta;

e) nei casi di calamità naturali o difatti gravi ed eccezionali, il Consiglio Comunale può essere convocato in deroga a tutte le disposizioni della legge e del presente Statuto.

2. In tali casi la seduta sarà valida e le decisioni assunte avranno efficacia purché vi sia la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati e le delibere siano adottate con il voto favorevole di almeno la metà dei Consiglieri in carica.

3. Nel caso che nella Giunta comunale esistano Assessori scelti tra i cittadini non Consiglieri, l'avviso di convocazione deve essere notificato anche ad essi nei modi e nelle forme stabiliti per i Consiglieri.

4. Essi intervengono sempre alle adunanze del Consiglio e partecipano alla discussione. Non hanno diritto al voto.

Art. 37

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo che gli argomenti da trattare e le conseguenti decisioni da assumere, non richiedano una maggioranza qualificata.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al consesso, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Le deliberazioni per le quali è richiesto un quorum particolare saranno assunte in conformità alle disposizioni del regolamento che disciplinerà la materia.

4. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

5. Tuttavia, qualora all'ordine del giorno di prima convocazione siano stati aggiunti degli argomenti con avviso notificato entro i termini stabiliti nell'articolo che precede, il Consiglio può validamente deliberare purché alla seduta intervenga almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

6. Non concorrono a determinare la validità della seduta ancorché per i singoli argomenti:

- a) i Consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi;
- b) i Consiglieri che escano dalla sala prima della votazione;
- c) gli Assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio

7. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.

8. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto o dai Regolamenti.

9. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 38

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 39

Validità delle votazioni

1. Le votazioni del Consiglio Comunale avvengono con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale vota a scrutinio segreto.

Art. 40

Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale si avvale del parere non vincolante di commissioni, costituite nel proprio seno, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza per materia, ne disciplina il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle materie di loro competenza, hanno diritto di ottenere dal Sindaco ed ove occorra dagli Assessori, informazioni, dati, atti, condizioni di persone ed ogni altro elemento necessario ed occorrente per una completa e sufficiente valutazione, anche ai fini di accertare una corretta attuazione delle delibere adottate dal Consiglio Comunale.
4. Sia il Sindaco che gli Assessori non possono opporre alle richieste il segreto d'ufficio od altro motivo ostativo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nell'apposito regolamento.
5. Le Commissioni Consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento, alle proprie riunioni, del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali.
6. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
7. Alle Commissioni consiliari non sono attribuiti poteri deliberativi sulle materie trattate; le competenze sono unicamente consultive.

Art. 41

Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee e speciali.

1. Il Consiglio può istituire – con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti – Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.
2. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
3. I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio, entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente della commissione.

4. E' in facoltà dei Commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.

5. La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

6. E' attribuita alle opposizioni la presidenza delle Commissioni Consiliari di controllo o di garanzia, ove costituite.

Art. 42

Commissioni Consultive

1. Sono istituite Commissioni Consultive per favorire la massima partecipazione dei cittadini alla programmazione dell'attività amministrativa dell'Ente.
2. La composizione e le modalità di funzionamento verranno stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 43

Regolamento del Consiglio Comunale

1. Un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, deve contenere le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale ed in particolare dovrà prevedere:
 - a) le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze;
 - b) le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte;
 - c) il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso dovrà esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco;
 - d) i modi e le forme per l'espressione del voto al fine dell'adozione dei provvedimenti assunti;
 - e) le modalità della presentazione delle interrogazioni, interpellanze e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri e delle relative risposte, nell'ambito dei principi fissati dal presente Statuto.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche da apportare al regolamento.

Art. 44

Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) atti normativi
 - Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni;
 - Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare;
 - b) atti di programmazione
 - programmi;
 - piani finanziari;
 - relazioni previsionali e programmatiche;
 - programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;

- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;
- eventuali deroghe ai piani territoriali ed urbanistici, nonchè i pareri da rendere in dette materie;
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge;
- rendiconto;
- c) atti di decentramento
 - tutti gli atti necessari all'istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;
- d) atti relativi al personale
 - atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;
- e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti
 - convenzioni fra Comuni e fra Comuni e Provincia;
 - ratifica accordi di programma che comportino variazione degli strumenti urbanistici, entro trenta giorni dall'adesione del Sindaco, a pena di decadenza;
 - costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra Enti Locali;
- f) atti relativi a spese pluriennali
 - tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- g) atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permutate, concessioni ed appalti
 - acquisti, permutate ed alienazioni immobiliari che non siano previsti espressamente in altri atti fondamentali del Consiglio, o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
 - appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti fondamentali del Consiglio, o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
- h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
 - atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - assunzione diretta di pubblici servizi;
 - partecipazione a società di capitali, ad aziende speciali ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;
 - concessioni di pubblici servizi;
 - affidamento di servizi o attività mediante convenzione;
- i) atti relativi alla disciplina dei tributi
 - atti di istituzione e di ordinamento di tributi, con esclusione delle relative aliquote;

- disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi pubblici;
- l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari
 - contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;
 - emissione di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;
 - emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;
 - ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;
- m) atti di nomina
 - definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - nomina d'ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari;
 - nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta;
 - nomina del difensore civico;
- n) atti elettorali e politico-amministrativi
 - esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;
 - surrogazione dei consiglieri;
 - partecipazione, nei modi disciplinati dal precedente art. 32, alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;
 - approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;
 - esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
 - esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze;
- o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

Capo III LA GIUNTA COMUNALE

Sezione I Elezione - Durata in carica - Revoca

Art. 45

Composizione della Giunta Comunale

- 1.** La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero massimo di sei Assessori, tra cui un Vice-Sindaco. La determinazione del numero di Assessori formanti la Giunta compete al Sindaco.
- 2.** Possono essere eletti alla carica di Assessore anche cittadini di provata capacità tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere e di Assessore, da individuarsi tra coloro che non abbiano partecipato, in qualità di candidati, alla con-

sultazione elettorale per la elezione del Consiglio comunale stesso.

3. Al Vice-Sindaco sono affidate le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 46

Nomina della Giunta

- 1.** Il Sindaco nomina il Vice-Sindaco e gli assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, promuovendo, a pari requisiti, la presenza di entrambi i sessi.
- 2.** Il Sindaco dà comunicazione delle nomine al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

Art. 47

Requisiti del Vice-Sindaco e degli Assessori

- 1.** I soggetti chiamati alla carica di Vice-Sindaco o Assessore devono:
 - essere in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco.

Art. 48

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

- 1.** Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 49

Durata in carica

- 1.** Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
- 2.** Nei casi previsti dal precedente comma il Consiglio Comunale e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-sindaco.
- 3.** In caso di impedimento temporaneo di un Assessore il Sindaco dispone in merito all'assunzione provvisoria delle funzioni.

Art. 50

Mozione di sfiducia

- 1.** Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2.** Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
- 3.** La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
- 4.** Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il decimo e il trentesimo giorno successivi.
- 5.** Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso sia stata votata la sfiducia.

6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

Art. 51

Dimissioni del Sindaco

- 1.** Le dimissioni del Sindaco determinano la decadenza dell'intera Giunta Comunale e lo scioglimento del Consiglio Comunale.
- 2.** Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo del Comune.
- 3.** Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco ed agli altri effetti di cui al terzo comma dell'art. 53 del T.U. 267/2000.

Art. 52

Decadenza dalla carica di Assessore

- 1.** La decadenza dalla carica di Assessore è determinata dalle seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) approvazione di una mozione di sfiducia di cui all'art. 50 del presente statuto;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
- 2.** L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta Comunale senza giustificato motivo, decade dalla carica.
- 3.** Alla sostituzione degli Assessori decaduti provvede il Sindaco il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 53

Revoca degli Assessori

- 1.** L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
- 2.** Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi assessori.

Art. 54

Cause di incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori Comunali

- 1.** Le cause di incompatibilità e di ineleggibilità degli Amministratori locali sono previste dalla legge.
- 2.** Possono essere conferiti incarichi e funzioni agli assessori e ai consiglieri comunali, in ragione del loro mandato elettivo ed a titolo gratuito, in ente, istituto o azienda senza fini di lucro istituiti o partecipati dal comune per perseguire scopi o finalità di utilità sociale e/o di promozione dello sviluppo economico nei settori dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali o in altri settori di utilità sociale.
- 3.** I componenti della Giunta aventi competenza in materie di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

Sezione II

Attribuzioni e funzionamento

Art. 55

Organizzazione della Giunta

L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

Gli Assessori sono preposti all'azione di indirizzo e di programmazione delle diverse aree operative dell'attività dell'amministrazione comunale, individuate per settori omogenei.

Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro Assessorati.

Le attribuzioni e le competenze dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco con apposito provvedimento.

Il Vice-Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione.

Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Le funzioni sono assunte dal Vice-Sindaco sino alle predette elezioni.

In assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco ne fa le veci l'Assessore presente più anziano di età.

Le attribuzioni delle competenze agli Assessori e al Vice-Sindaco possono essere modificate a richiesta degli interessati e ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, il Sindaco lo ritenga opportuno.

Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale nella prima seduta utile le attribuzioni dei singoli Assessorati e le successive modifiche.

La Giunta con proprio atto deliberativo può adottare un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.

Art. 56

Attribuzioni e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

2. Compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del T.U. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino, per legge e per Statuto, nelle competenze del Sindaco o degli organi di decentramento.

3. La Giunta Comunale riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto di gestione.

4. La Giunta Comunale svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del massimo organo del Comune.

5. La Giunta è competente in merito all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

6. La Giunta Comunale è competente in merito all'approvazione del Programma Esecutivo di Gestione.

7. La Giunta Comunale è competente in merito alla determinazione delle aliquote dei tributi comunali nonché delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi,

nell'ambito della disciplina generale fissata dal Consiglio Comunale.

8. La Giunta Comunale autorizza il Sindaco a resistere in giudizio avanti agli organi giurisdizionali nelle liti promosse avverso atti del Comune.

Art. 57

Adunanze e deliberazioni della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le adunanze della Giunta sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Alle sedute della Giunta Comunale possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo che, per specifici argomenti, la Giunta autonomamente e all'unanimità di voti decida diversamente.

6. La dichiarazione di immediata eseguibilità delle deliberazioni della Giunta è approvata con il voto espresso in forma palese dalla maggioranza dei componenti.

Capo IV

IL SINDACO

Art. 58

Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza.

2. Nei confronti dei cittadini e, al di fuori del territorio comunale, di fronte a soggetti pubblici e privati, il Sindaco rappresenta l'unità del Comune, ne impersona l'immagine e l'identità.

3. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni a lui delegate, nei casi previsti dalla legge dello Stato.

4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente da leggi regionali o dal presente Statuto.

5. Per assicurare l'esercizio delle funzioni il Sindaco si avvale degli uffici e dei servizi comunali.

6. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 59

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco nella sua qualità di capo dell'Amministrazione Comunale:

a) convoca e presiede la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e stabilisce l'ora ed il giorno dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando la attività degli Assessori;

c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune ed all'esecuzione degli atti;

d) indice i referendum comunali;

e) salvo quanto previsto dall'art. 107 del T.U. 267/2000, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce, ove occorra, al Consiglio nella relazione annuale;

f) rappresenta in giudizio il Comune e, previa autorizzazione della Giunta, promuove, davanti all'autorità giudiziaria, i provvedimenti cautelativi, le azioni possessorie e la difesa dei diritti e delle ragioni del Comune;

g) provvede all'osservanza dei regolamenti;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica;

i) può sospendere, in via cautelativa, ogni dipendente del Comune riferendone alla Giunta nella sua prima adunanza;

j) promuove e conclude gli accordi di programma in conformità alle disposizioni dell'art. 34 del T.U. 267/2000;

m) il Sindaco coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.

n) nomina e revoca il Vice-Sindaco e gli Assessori;

o) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi, ai sensi dell'art. 136 del T.U. 267/2000;

p) dispone, sentito il Segretario Comunale, i trasferimenti interni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici;

q) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;

r) il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale. Conferisce gli incarichi dirigenziali e di

responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri previsti dagli artt. 109 e 110 del T.U. 267/2000 nonché dallo Statuto e Regolamenti Comunali;

s) il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile;

t) il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione;

u) tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Art. 60

Le competenze del Sindaco attribuite da leggi dello Stato

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto di principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
4. Qualora l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Il Vice-Sindaco o altri che legittimamente sostituisce il Sindaco, esercita anche le funzioni attribuite con il presente articolo.
6. Nelle materie indicate dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma del presente articolo, nonché dall'art. 14 del T.U. 267/2000, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle Sue funzioni ivi indicate, nei quartieri e nelle frazioni, ad un Consigliere Comunale.
7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

8. Alle spese per il Commissario provvede il Comune.

Art. 61

Delegati delle borgate e delle frazioni

1. Nelle borgate o frazioni distanti dal capoluogo o che presentino difficoltà di comunicazione con lo stesso, il Sindaco può delegare le sue funzioni ad un Consigliere Comunale ai sensi e per gli effetti di cui al 7° comma dell'art. 54 del T.U. 267/2000.
2. Parimenti il Sindaco può delegare le sue funzioni, nei modi e nelle forme di cui al comma precedente, per quelle borgate o frazioni alle quali la Regione abbia riconosciuto il diritto di avere patrimonio e spese separate.
3. L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati, i quali sono tenuti a presentare annualmente una relazione al Sindaco, sulle condizioni e sui bisogni delle borgate e delle frazioni.
4. Del contenuto della relazione viene data comunicazione al Consiglio Comunale.

Parte III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 62

Valorizzazione e promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e cooperative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale anche su dimensione di borgata o di frazione.
2. Interviene attraverso:
 - a) incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo o economico-finanziario;
 - b) informazioni sui dati di cui è in possesso l'amministrazione;
 - c) consultazioni riguardanti la formazione degli atti generali.

Art. 63

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la costituzione di libere forme associative finalizzate al sostegno della organizzazione di servizi e di prestazioni di interesse generale della comunità.
2. Gli stessi utenti dei servizi o i beneficiari delle prestazioni, si possono liberamente costituire in comitato di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento che ne prevede la formazione ed il funzionamento.
3. I comitati di gestione comunque costituiti riferiscono annualmente sulla loro attività con relazione presentata alla Giunta Comunale.
4. Parimenti alla Giunta Comunale è riservato il diritto di controllo e di vigilanza sulle attività svolte dai comitati il cui esercizio sarà conforme alle disposizioni del regolamento.

Art. 64

Valorizzazione delle associazioni.

1. Il Comune può intervenire in merito alla valorizzazione delle libere forme associative, non aventi scopo di lucro, mediante l'assegnazione di contributi mirati, la concessione in uso di locali o terreni di proprietà comunale, previa la sottoscrizione di apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico politico e culturale della comunità comunale.
2. Le libere associazioni per potere essere iscritte nell'albo comunale di cui all'art. 66 e per potere beneficiare del sostegno del Comune a favore delle loro iniziative debbono farne richiesta scritta allegando alla stessa lo Statuto o l'atto costitutivo nelle forme regolamentari.
3. L'assegnazione del contributo, inteso alla valorizzazione della libera associazione, sarà disposto con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 65

La partecipazione alla gestione dei servizi di interesse sociale

1. Possono partecipare alla organizzazione e gestione dei servizi di interesse sociale organismi associativi o cooperative il cui fine coincide e trova riscontro nelle attività e nelle prestazioni che si intende fornire.
2. Su istanza degli organismi associativi o delle cooperative il Consiglio Comunale può autorizzare la organizzazione e la gestione dei servizi di interesse sociale, affidandoli agli stessi proponenti in regime di concessione o individuando altra forma di intervento compresa quella partecipativa di supporto o di appoggio alle strutture operative del Comune.
3. In ogni caso la organizzazione e la gestione, ancorché di supporto o di appoggio, dovrà essere conforme alle prescrizioni del regolamento comunale che stabilisce la composizione minima degli organismi di partecipazione degli utenti, le loro mansioni e loro competenze, i criteri e le regole di funzionamento.
4. La gestione dei servizi di interesse sociale può essere anche affidata ad un comitato di gestione i cui componenti, per non più di un terzo, siano designati in rappresentanza degli organismi associativi o delle cooperative, purché in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale.

Art. 66

Gli organismi della partecipazione

1. Il Comune promuove e cura ogni iniziativa che abbia come scopo la costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini, istituendo un apposito albo comunale.
2. L'elemento di base delle organizzazioni di partecipazione sarà costituito dall'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Gli organismi di partecipazione possono essere sentiti con potere consultivo su tutte le questioni di interesse generale della comunità che la civica Amministrazione vorrà loro sottoporre.

4. I pareri espressi dagli organismi di partecipazione non saranno mai vincolanti, essi dovranno essere formulati in forma scritta nei modi e nelle forme stabiliti dal regolamento.

Art. 67

I comitati di frazione o di borgata

1. Il Comune può promuovere, autonomamente o su richiesta, la costituzione di comitati di frazione o di borgata per una serie di affari o di servizi di interesse specifico che rientrino fra quelli tassativamente elencati dal regolamento.
2. Il regolamento prevederà inoltre la composizione dei comitati, il numero e la natura dei suoi membri, i criteri di nomina e la sede operativa.

Art. 68

Assemblea consultiva straordinaria

1. La Giunta Comunale, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, convoca in assemblea, a mezzo di pubblici proclami, tutti i cittadini residenti, per consultarli su questioni di grande interesse generale, quali l'esame del bilancio, degli interventi sul piano regolatore generale, sui piani commerciali, sui piani comunali ed intercomunali del traffico e dei trasporti e su ogni altro argomento che si ponga all'attenzione dell'intera comunità.
2. Nel manifesto dovrà essere indicato il contenuto dell'argomento sul quale la comunità dovrà esprimersi.
3. Delle risultanze dell'assemblea viene redatto verbale che sarà acquisito agli atti del Comune e di cui dovrà tenere conto il Consiglio Comunale nel formalizzare, con proprio atto fondamentale, il contenuto della materia trattata.
4. Il regolamento stabilisce la modalità ed i termini della consultazione.

Art. 69

Diritti di petizione e di proposta

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto per la elezione del Consiglio Comunale hanno facoltà di presentare petizioni e proposte di atti amministrativi diretti a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto da parte dei cittadini.

Art. 70

Interrogazioni ed istanze

1. Tutti i cittadini, singoli o associati aventi diritto al voto per la elezione del Consiglio Comunale, possono rivolgere interrogazioni ed istanze scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta comunale a seconda delle rispettive competenze.
2. La risposta è data per iscritto con le modalità stabilite dal successivo art. 93.
3. I Consiglieri Comunali hanno sempre potere di istanza, proposta di atti amministrativi, petizione ed interrogazione verso il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale.

4. Le forme di partecipazione alla vita pubblica locale di cui presente articolo ed al precedente sono estese anche ai cittadini dell'Unione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 71

Procedura per la presentazione di istanze ed interrogazioni

1. Per la presentazione di istanze ed interrogazioni non è prevista alcuna particolare forma o procedura.
2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco e contenere chiaro il *petitum* che sia di competenza giuridica del Comune.
3. Tutte le presentazioni di istanze e interrogazioni debbono essere regolarmente firmate.
4. I firmatari devono allegare alle istanze ed interrogazioni fotocopia di un documento di riconoscimento.
5. Dopo l'esame è fornita risposta scritta entro sessanta giorni dalla presentazione a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.
6. Le risposte sono rese note per lettera agli eventuali interessati diversi dai proponenti.
7. La Giunta Comunale decide se le istanze ed interrogazioni debbano o possano comportare decisioni e deliberazioni della Amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei poteri propri degli organi interessati.
8. Delle istanze, interrogazioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi comunali secondo le disposizioni di legge.

Art. 72

Esercizio del diritto di iniziativa popolare (Proposte di atti amministrativi)

1. L'iniziativa popolare per le proposte di atti amministrativi di interesse generale della comunità, si esercita mediante la presentazione al sindaco di progetto articolato o di schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 300 (trecento) elettori residenti, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui la proposta viene presentata.
3. Il diritto di iniziativa può esercitarsi anche mediante la presentazione di proposte da parte di frazioni per problemi inerenti specificatamente la frazione medesima. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 1/3 degli elettori residenti nella frazione al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui la proposta viene presentata.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) formazione del bilancio comunale e dei conti consuntivi;
 - c) tributi comunali e determinazione delle tariffe e delle fasce di applicazione;
 - d) espropriazione per pubblica utilità;
 - e) designazioni e nomine dei rappresentanti comunali;
 - f) stato giuridico ed economico del personale dipendente ed organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

g) atti adottati dagli organi comunali in conseguenza coerente di specifiche disposizioni legislative nazionali e/o regionali.

h) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale e da cui sono derivati rapporti contrattuali con terzi.

5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e sottoscrizione delle firme dei proponenti.

6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, favorisce le procedure e fornisce, nei limiti delle proprie possibilità, gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare.

Art. 73

Procedure per la presentazione di proposte di atti amministrativi e di petizioni

1. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività del comune inoltrando in forma collettiva petizioni e proposte di atti amministrativi dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi diffusi.

2. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini relativi..

Art. 74

Referendum consultivo

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.

2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

3. Dall'esercizio ditale facoltà sono escluse le materie di cui al comma 4 dell'art. 72 del presente Statuto.

4. Si procede allo svolgimento di referendum consultivo o abrogativo:

a) su determinazione del Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo approvato a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

b) su richiesta di almeno 1/10 degli elettori residenti risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente;

5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori per lo svolgimento delle operazioni di voto.

6. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre consultazioni elettorali; tuttavia è ammessa la consultazione contestuale su più referendum di iniziativa comunale.

Art. 75

Procedura per la indizione e lo svolgimento dei referendum consultivo e abrogativo

1. La proposta di referendum deve essere presentata dai promotori al Sindaco, che nei 20 (venti) giorni successivi alla data di ricezione, la sottopone all'esame della competente commissione tecnica, affinché entro il termine di

15 (quindici) giorni esprima apposito parere di regolarità ed ammissibilità.

2. La commissione tecnica dovrà accertare il possesso da parte dei promotori dei titoli che consentano loro la presentazione della proposta, valutare l'oggetto della proposta stessa e l'autenticità delle firme dei sottoscrittori, quali elementi e condizioni essenziali di legittimità dell'ammissibilità.

3. Accertata l'ammissibilità della proposta di referendum nei 20 (venti) giorni successivi il Consiglio Comunale adotta il provvedimento di svolgimento del referendum che, qualora nulla-osti, dovrà essere tenuto nei termini previsti dal relativo regolamento.

4. Per le procedure di voto saranno seguite quelle relative alle elezioni del Consiglio Comunale.

5. All'onere finanziario per le spese inerenti l'intero svolgimento del referendum, l'Amministrazione comunale dovrà far fronte con proprie entrate.

6. La proposta soggetta ai referendum consultivo e abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato almeno il 50% più uno degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Diversamente il referendum è dichiarato respinto.

8. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

9. Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

10. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

11. Le norme dello statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.

12. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Capo II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 76

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Il Comune, gli Enti e le eventuali aziende da esso dipendenti, fatti salvi i casi in cui la partecipazione al pro-

cedimento è disciplinata dalla legge, sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire nonch  ai soggetti ai quali pu  derivare un pregiudizio.

2. Quanti sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facolt  di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dalla emissione del provvedimento.

3. Tutti i soggetti cos  individuati ed indicati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo e nel corso della sua formazione possono presentare memorie e documenti che l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di esaminare, per accertare se siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.

4. L'Amministrazione comunale dovr  dare atto di avere preso visione e di avere valutato il contenuto dei documenti e delle memorie presentate redigendo apposito verbale, da acquisire agli atti dell'istruttoria, dal quale risultino le valutazioni e le determinazioni in merito adottate.

Art. 77

Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo

1. Il Comune, gli Enti e le eventuali aziende da esso dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo a tutti i soggetti direttamente interessati nonch  ai soggetti ai quali pu  derivare un pregiudizio mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile dell'istruttoria del procedimento amministrativo;
- b) l'oggetto del procedimento amministrativo;
- c) le modalit  con le quali si potr  avere notizia dell'iter istruttorio e prendere visione degli atti costituenti la pratica.

2. Qualora, per il numero dei destinatari o per la loro difficile individuazione della reperibilit , la comunicazione personale diretta non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione Comunale provvede a rendere noti gli elementi essenziali oggetto del procedimento amministrativo e quelli di riferimento degli uffici responsabili, mediante idonee forme di pubblicit  adottate a propria discrezione.

3. Il Comune esemplificher  la modulistica utilizzata dagli uffici e ridurr  la documentazione a corredo della domanda di prestazione, applicando le disposizioni sull'autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.i.

Capo III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art 78

Pubblicit  degli atti

1. Tutti gli atti del Comune, degli Enti e delle eventuali aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione pos-

sa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Regionale della Regione e di tutti i regolamenti comunali vigenti.

Art. 79

Diritto di accesso agli atti

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e provvedimenti adottati dagli organi del Comune, Enti ed aziende dipendenti nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.

2. Il Regolamento Comunale disciplina anche l'esercizio del diritto da parte dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti ai quali risultano essere interessati, previo pagamento secondo le disposizioni delle leggi vigenti, dei relativi costi di produzione.

3. Per ogni settore, servizio o unit  operativa degli uffici, l'Amministrazione del Comune, degli Enti e delle eventuali aziende dipendenti, conferisce ai dipendenti responsabili, a prescindere dal livello di inquadramento, i poteri in ordine all'istruttoria dei procedimenti amministrativi e del rilascio della documentazione richiesta.

4. Compete alla civica Amministrazione costituire apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.

Art. 80

Assemblea annuale della comunit 

1. Ogni anno il Sindaco, a mezzo di pubblici proclami, convoca in assemblea tutti i cittadini residenti per informarli sull'andamento della gestione, dei servizi comunali, sulla loro qualit , quantit  ed efficacia e formulando idonee soluzioni per il loro miglioramento.

2. All'assemblea ha l'obbligo di partecipare anche il difensore civico il quale esprime un parere complessivo sul funzionamento degli uffici e sulla gestione del Comune ed evidenzia eventuali carenze o disfunzioni dei servizi.

3. I rappresentanti delle organizzazioni di categoria o degli utenti possono esprimere le proprie valutazioni e formulare proposte.

4. I cittadini possono intervenire esprimendo le proprie valutazioni sull'operato degli amministratori e sul funzionamento dei servizi.

5. Della seduta, degli interventi e delle relazioni e proposte sar  redatto verbale sul cui merito dovr  esprimersi il Consiglio Comunale.

6. La spesa per la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea annuale della comunit  dovr  essere prevista con apposito capitolo del bilancio.

Capo IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 81

Difensore civico

1. Il Consiglio Comunale può prevedere ed attribuire le funzioni di difensore civico comunale, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia di Torino. In tale caso il difensore civico provinciale, se istituito, assume la denominazione di «difensore civico territoriale» ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Il difensore civico svolge altresì le funzioni di controllo sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta nell'ipotesi prevista dall'art. 127 del T.U. 267/2000.
3. La nomina, i requisiti, la durata in carica, la decadenza e la revoca, gli uffici e l'organizzazione del difensore civico territoriale ed i rapporti con gli organi comunali saranno disciplinati da apposita convenzione con la provincia di Torino.

Art. 82 – La nomina del difensore civico
eliminato

Art. 83 – I requisiti del difensore civico
eliminato

Art. 84 – Durata in carica – Decadenza - Revoca
eliminato

Art. 85 – Ufficio – Organizzazione - Indennità
eliminato

Art. 86 – Rapporti con gli organi comunali
eliminato

Parte IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 87

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al segretario comunale, ai dirigenti ed agli altri funzionari direttivi responsabili.
2. Il Comune assume come carattere essenziale della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, suffragata dal principio della professionalità e della responsabilità degli operatori.
3. Gli uffici comunali sono distinti per aree e per settori omogenei costituiti da diversi rami operativi e raggruppati per materia.
4. Il regolamento organico del personale e quello sulla organizzazione degli uffici e dei servizi disciplinano congiuntamente l'intera materia.
5. Essi stabiliscono criteri per individuare le aree ed i settori operativi omogenei affidati rispettivamente alla responsabilità dei dirigenti e dei funzionari direttivi.

Art. 88

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.
3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
6. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico.
8. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell'ente.

Art. 89

Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Nell'esercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio Comunale provvede a:
 - a) definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo;
 - b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;

c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;

d) definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell'attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del sindaco e degli assessori, ove istituiti, per l'esercizio della funzione di indirizzo e controllo, con l'attività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo spettante al Consiglio stesso;

3. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell'amministrazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio entro centoventi giorni dal suo insediamento.

4. nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Art. 90

Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni.

3. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

4. La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.

6. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

7. Il Comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

8. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.

9. In caso di inerzia o ritardo nell'assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna, ove possibile, un termine per l'adempimento e nomina un commissario "ad acta" ove l'inerzia permanga ulteriormente.

10. E' in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.

11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia nell'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Art. 91

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

Art. 92

Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o conferitagli dal Sindaco.

Art. 93 – Direttore Generale
eliminato

Art. 94 – Compiti del Direttore Generale
eliminato

Art. 95 – Funzioni del Direttore Generale
eliminato

Art. 96

Responsabili degli uffici e dei servizi.

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, nel rispetto del principio che i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Art. 97

Funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altri organi del Comune, i responsabili degli uffici e dei servizi, limitatamente alle materie attribuite alla loro competenza:
 - esprimono sulle proposte di deliberazioni i pareri di cui all'art 49 del T.U. n. 267 del 18. 08.2000;
 - rappresentano l'Ente nella stipulazione dei contratti;
 - provvedono all'assunzione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa in conformità al Regolamento ;
 - presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti in conformità al regolamento;
 - rilasciano attestazioni, certificazioni, autorizzazioni, licenze e concessioni od analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalle leggi e da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie ;
 - approvano i ruoli dei tributi e dei canoni;
 - emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - provvedono alla autenticazioni ed alle legalizzazioni;
 - pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esenzione;
 - emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

- pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle che l'art. 54, comma. 2, del T.U. n. 267 del 18. 08.2000 attribuisce al Sindaco:

- adottano, nell'ambito dei procedimenti espropriativi, i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazione, che la legge assegna al Comune;
 - promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario Comunale;
 - forniscono alla Giunta nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario Comunale e dal Sindaco;
 - concedono le licenze agli obiettori di coscienza ed ai volontari in servizio sostitutivo di leva presso il Comune;
 - rispondono, nei confronti del Segretario Comunale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
 - assumono la responsabilità dei procedimenti di competenza del settore/area quando non la attribuiscono ad altro funzionario ed esercitano il potere sostitutivo nei confronti del personale dipendente;
2. Le predette funzioni sono attribuite ai Responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità stabilite dai relativi regolamenti comunali.
 3. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
 4. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
 5. Gli atti dei Responsabili degli uffici e dei servizi non direttamente disciplinate da altre norme, assumono la denominazione di "Determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni dell'apposito regolamento.

Art. 98

Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di Responsabile dei Servizi e degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione potrà avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 110, commi 1, 3, 4 del T.U. 267/2000.
2. I contratti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 99

Collaborazioni esterne

- 1.** Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
- 2.** Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 100

Ufficio per i procedimenti disciplinari

- 1.** Nell'ambito dei principi dell'ordinamento, la Giunta Comunale istituisce l'Ufficio per i procedimenti disciplinari del personale.

Capo II

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 101

I servizi pubblici locali

- 1.** Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 2.** Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o di società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
- 3.** Il Comune può partecipare a società per azioni, anche a non prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

Art. 102

Partecipazione del Comune in organismi per la gestione dei servizi sociali

- 1.** La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza la costituzione e la partecipazione del Comune in

Enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, ne regola le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento, prevedendo ad assicurare che la loro attività si svolga in conformità degli indirizzi e dei programmi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

- 2.** Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti indicati al comma precedente, si applicano le disposizioni degli artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, commi 8 e 9, del T.U 267/2000.
- 3.** Il Sindaco anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può revocare i rappresentanti del Comune negli enti in cui lo stesso partecipa e, contemporaneamente, nomina i successori.
- 4.** I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al primo comma debbono possedere tutti i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una specifica competenza tecnico-amministrativa per studi compiuti, per esperienza di lavoro svolto o per uffici pubblici ricoperti.
- 5.** Ai componenti gli organi degli Enti competono le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 103

La istituzione per la gestione dei servizi sociali

- 1.** Per la gestione dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune, con delibera del Consiglio comunale, può costituire una istituzione per la organizzazione e gestione dei servizi stessi a norma dell'art. 114 del T.U 267/2000.
- 2.** La istituzione è un organismo strumentale del Comune dotato di sola autonomia gestionale.
- 3.** Gli organi della istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il direttore.
- 4.** Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una specifica competenza tecnico-amministrativa per studi compiuti, esperienza di lavoro o per uffici ricoperti.
- 5.** Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale dal quale ha tratto titolo.
- 6.** Il Presidente ha la rappresentanza della istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.
- 7.** Il direttore è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra il personale dirigente o direttivo del Comune.
- 8.** Per quanto riguarda il restante personale è opportuno utilizzare quello dell'organico comunale.
- 9.** Al direttore compete la responsabilità della gestione della istituzione.
- 10.** Le altre funzioni e le competenze degli organi dell'istituzione nonché le competenze del direttore sono stabilite dal regolamento di funzionamento che dovrà anche disciplinare la organizzazione interna dell'Ente e le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo di vigilanza e di controllo, la verifica dei risultati della gestione, la determinazione delle tariffe dei servizi.
- 11.** La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

12. Il Consiglio di amministrazione decaduto rimane in carica, in regime di prorogatio, per l'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo, e comunque, non oltre quarantacinque giorni dalla predetta data.

13. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Sindaco provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con la stessa procedura e criteri per la nomina.

14. Gli organi dell'istituzione possono essere revocati dal Sindaco per gravi violazioni di legge, per documentate inefficienze o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 104

Il funzionamento delle istituzioni per i servizi sociali

1. Ai fini della migliore organizzazione del funzionamento della istituzione per i servizi sociali, il Comune con delibera del Consiglio Comunale dovrà determinare le finalità e gli indirizzi della istituzione ai quali il Consiglio di amministrazione della istituzione stessa dovrà attenersi.

2. Compete inoltre al Consiglio Comunale definire:

- a) la dotazione finanziaria oltre ai beni mobili ed immobili;
- b) l'organico del personale occorrente al buon funzionamento e per raggiungere gli scopi per i quali la istituzione è stata costituita;
- c) lo schema di regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici della istituzione;
- d) lo schema di regolamento di contabilità.

3. Spetta al Consiglio Comunale:

- a) approvare gli atti fondamentali della istituzione come individuati all'art. 114, co. 8 T.U. 267/2000, ad esclusione di quelli non aventi riferimento con la istituzione stessa;
- b) esercitare la vigilanza attraverso l'Assessorato ai servizi sociali e con l'intervento del funzionario responsabile della struttura comunale;
- c) verificare l'andamento ed i risultati della gestione con l'approvazione di una relazione annuale redatta a cura del Consiglio di amministrazione della istituzione;
- d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con i mezzi del bilancio comunale.

4. Gli organi della istituzione devono uniformare l'attività della istituzione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

5. La istituzione ha l'obbligo del pareggio del bilancio da ottenere attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti della istituzione per i servizi sociali.

Art. 105

Le aziende speciali

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.

2. L'azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di propria personalità giuridica ed autonomia im-

prenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.

3. Organi dell'azienda speciale sono:

- Consiglio di amministrazione;
- Presidente;
- Direttore.

4. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal sindaco, nel caso in cui l'azienda sia costituita dal solo Comune di San Maurizio, mentre saranno nominati dall'Assemblea dell'azienda speciale consortile, nel caso in cui dell'azienda facciano parte anche altri comuni, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e documentata esperienza e competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private.

5. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione approvata dal Consiglio Comunale.

6. Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, con votazione segreta dopo che apposita commissione abbia preventivamente predisposta una graduatoria di candidati attraverso una prova colloquio e valutazione dei titoli.

7. Al direttore compete la responsabilità della gestione dell'azienda.

8. Il Consiglio di amministrazione adotta il regolamento dell'azienda.

9. Il Comune con delibera del Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi programmatici, approva gli atti fondamentali, esercita l'azione di vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali, nonché provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.

10. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione e forme autonome di verifica e controllo della gestione.

11. Per ogni altra specificazione e disciplina della costituzione, organizzazione e gestione dell'azienda speciale si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

Art. 106

Partecipazione a società

1. Spetta al Consiglio Comunale stabilire che la gestione di un servizio pubblico avvenga a mezzo di società per azioni o a mezzo di società di capitali consentite dalla legge con partecipazione dell'Ente pubblico. Le società per azioni possono essere costituite senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, ai sensi dell'art. 116 del T.U. 267/2000, anche in deroga a disposizioni di legge specifiche, in caso di esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti.

2. È consentita la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati in relazione alla natura ed alla dimensione del servizio che si intende fornire.

3. Il Consiglio Comunale può anche disporre la partecipazione del Comune a società di capitali o a consorzi di imprenditori la cui finalità assuma rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti del Comune.

4. Gli amministratori delle società e dei consorzi di imprenditori nominati dal Comune devono essere scelti tra persone che siano estranee al Consiglio Comunale, di comprovata esperienza amministrativa-tecnico professionale nel particolare settore di attività.

5. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società.

Capo III

LA COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art. 107

Principi

1. Allo scopo di garantire in modo efficiente e qualificato lo svolgimento delle funzioni e la realizzazione dei propri servizi, delle opere, degli interventi e dei programmi, il Comune indirizza la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con altri Enti pubblici secondo le forme previste dalla legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto.

Art. 108

Convenzioni

1. Ai sensi dell'art. 30 del T.U. 267/2000 il Consiglio Comunale può deliberare apposite convenzioni con altri Comuni con la Provincia e con la città metropolitana per l'organizzazione e lo svolgimento, in modo continuativo e coordinato, di funzioni e di servizi determinati.

Art. 109

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire un consorzio con altri Comuni, con la città metropolitana e con la Provincia, secondo le norme previste per le aziende speciali e salvo quanto stabilito nel presente articolo. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le Comunità Montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti lo Statuto del consorzio unitamente ad una convenzione tra gli enti associati che deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8,

9 e 10 dell'art. 50, e dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 42 del T.U. 267/2000 e nella quale, tra l'altro, sia previsto l'obbligo della trasmissione agli Enti associati di tutti gli atti fondamentali del consorzio. Lo Statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

3. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco o suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

4. Spetta all'assemblea eleggere il Presidente ed il Consiglio di amministrazione nonché di adottare gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

5. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello Statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Art. 110

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Comune è altresì autorizzato ad aderire agli accordi di programma eventualmente promossi da altri soggetti pubblici.

3. Gli accordi conclusivi, di cui al presente articolo, sono approvati con atto formale dal Sindaco.

4. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni nonché quelle contenute nella legge sui procedimenti amministrativi.

5. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del T.U. 267/2000.

6. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 111

La conferenza di servizi

1. La conferenza di servizi rappresenta per il Comune uno strumento utile per favorire la contestualità delle de-

cisioni mediante l'apporto contemporaneo delle singole amministrazioni che intervengono con piena autonomia e con distinti titoli di competenza.

2. Qualora il Comune ritenga opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di interesse generale dei cittadini può indire una conferenza di servizi a norma e per gli effetti dell'art. 14 della Legge 07.08.1990 n. 241.

3. La conferenza di servizi può essere indetta anche quando il Comune ritiene opportuno acquisire in modo contestuale intese, pareri, nulla-osta, assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

4. Le decisioni della conferenza di servizi sono valide e producono effetti se assunte all'unanimità da tutte le amministrazioni intervenute.

5. Si considera acquisto l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi di competenza ad esprimere validamente la volontà dell'amministrazione stessa.

6. Tale equivalenza di assenso non è ammessa qualora entro i 20 (venti) giorni successivi alla data della seduta della conferenza l'amministrazione interessata comunichi il proprio motivato dissenso. Il termine dei 20 (venti) giorni decorre, per la pubblica amministrazione dalla data di ricevimento della comunicazione del Comune sulle determinazioni adottate dalla conferenza, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

7. Il Comune potrà sempre definire, attraverso la conferenza di servizi con altre amministrazioni e con Enti interessati, accordi di programma per interventi richiedenti l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici o per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Art. 112

La convocazione della conferenza di servizi.

1. La convocazione della conferenza di servizi spetta al Sindaco che vi provvede con avvisi da recapitare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare almeno trenta giorni pieni prima della data della seduta.

2. Nell'avviso dovrà essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo ove la conferenza sarà tenuta. Dovrà anche elencare le amministrazioni pubbliche che sono state convocate.

3. Al Sindaco spetta altresì l'obbligo di allegare all'avviso di convocazione anche tutta la documentazione necessaria ed occorrente affinché tutti i soggetti, ognuno per le proprie competenze, possano acquisire ogni utile elemento di conoscenza ed esprimere consapevolmente le proprie determinazioni in sede di conferenza.

Art. 113

Vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi

1. Il Comune, attraverso il Consiglio Comunale, esercita poteri di indirizzo e di programmazione sugli Enti e sugli organismi incaricati di organizzare e gestire servizi pubblici o di interesse pubblico, sia direttamente che attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

2. Tale funzione viene esercitata nei modi e nelle forme previsti dalla legge, dai regolamenti o dagli Statuti che disciplinano l'attività degli Enti e degli organismi stessi.

3. Spetta alla Giunta comunale l'azione di vigilanza e di controllo sugli Enti, istituzioni, aziende, consorzi e società a partecipazione comunale.

4. La Giunta riferisce annualmente all'assemblea consultiva annuale dei cittadini sulla attività svolta e sui risultati conseguiti da tutti gli Enti, organismi, istituzioni, aziende, consorzi e società a partecipazione comunale.

5. A tale scopo i rappresentanti del Comune negli Enti interessati debbono presentare alla Giunta Comunale, alla chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione informativa sulla situazione economico-finanziaria degli Enti e sugli obiettivi raggiunti, nonché fornire ogni utile indicazione ed elemento di conoscenza che possa risultare necessario ed opportuno.

6. Il Consiglio Comunale nella sua autonomia e compatibilmente con le leggi ed i regolamenti, può adottare le proprie determinazioni che dovesse ritenere opportune e convenienti per la comunità.

Art. 114

Personale addetto ai servizi

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli Enti, istituzioni, consorzi, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi, dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Parte V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Capo I

PATRIMONIO E CONTABILITÀ

Art. 115

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio in conformità della legge.

2. I terreni soggetti ad usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. L'elenco di tutti i beni comunali è contenuto in un inventario dettagliato diviso in beni mobili e beni immobili. Esso è completo ed aggiornato a norma del regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 116

Beni patrimoniali disponibili

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune possono essere impiegati ed utilizzati costituendo anche rapporti di diritto privato con soggetti terzi.

Art. 117

I contratti

1. La stipulazione dei contratti dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 192 del T.U. 267/2000 ed in conformità delle prescrizioni del regolamento per la disciplina della procedura contrattuale.

2. I contratti redatti in conformità delle determinazioni che li autorizzano diventano impegnativi per il Comune contestualmente alla stipulazione.

Art. 118

Contabilità e bilancio

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
4. Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi.
5. Entro trenta giorni dall'esecutività del bilancio di previsione, la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
6. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.
7. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
8. La Giunta Municipale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.
9. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art. 119

Controllo economico-finanziario

1. Spetta ai dirigenti ed ai funzionari direttivi con responsabilità di area o di settore operativi omogenei l'obbligo di verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed agli uffici ai quali sono preposti, con gli scopi e con gli indirizzi di politica amministrativa perseguiti dalla amministrazione comunale.
2. A tale fine i dirigenti ed i funzionari direttivi redigono una relazione da presentare al Direttore Generale, se nominato, e all'Assessore competente che risponde dell'indirizzo e del programma di attività dell'area o del

settore operativo formulando osservazioni, rilievi e proposte per una migliore e più rispondente azione di gestione.

Art. 120

Controllo di gestione

1. Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.
2. Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
3. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.
4. Nei servizi erogati all'utenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
5. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

Art. 121

Responsabilità degli amministratori, del personale e del tesoriere

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro soggetto che abbia maneggio del pubblico denaro e che sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che comunque rientrano negli incarichi attribuiti a tali soggetti devono "rendere il conto" della loro gestione e sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. L'azione di responsabilità nei loro confronti si prescrive nei cinque anni successivi a decorrere dalla data in cui fu commesso il fatto.
4. In ogni caso l'attribuzione della responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti a qualsiasi titolo intervenuti è puramente personale e non si estende mai agli eredi.

Capo II

ORGANO AUSILIARIO DI CONTROLLO

Art. 122

Revisore

1. E' organo ausiliario del Comune il revisore unico.
2. L'elezione e la durata in carica, nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza del revisore sono regolate dalla legge.

Art. 123
Sostituzione

1. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempimento del revisore, il Consiglio Comunale provvede alla sua sostituzione.

Art. 124
Doveri

1. Il revisore adempie ai propri doveri in conformità alla legge, al presente Statuto ed al regolamento di contabilità.

Art. 125
Compiti del Revisore

1. Il Revisore, in conformità alla legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità, svolge compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

2. A tal fine il Revisore:

- a) esamina tutti gli atti connessi agli adempimenti previsti dalla legge in relazione alla predisposizione annuale dei bilanci preventivi, del controllo di gestione e del rendiconto generale;
- b) verifica, ogni bimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Comune o da esso ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
- c) redige la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, con la quale viene attestata la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- d) ha diritto ad accedere agli atti e documenti dell'Ente facendone richiesta al segretario ed ai dirigenti competenti e dandone comunicazione al Sindaco;
- e) può richiedere altre specifiche notizie afferenti la regolarità contabile e finanziaria al Sindaco, che si avvarrà, nella risposta, del segretario comunale e dei dirigenti o funzionari direttivi competenti;
- f) presta assistenza alle sedute del Consiglio Comunale nelle quali vengono esaminati ed approvati i bilanci preventivi, il controllo di gestione ed il conto consuntivo;
- g) collabora con la funzione di indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale che a tale fine può richiedere, con apposita deliberazione, che il Revisore esprima pareri o svolga accertamenti su fatti contabili e finanziari, anche al di fuori dell'esame e delle verifiche di cui alle precedenti lettere a) e b).

3. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro delle adunanze con apposito verbale.

Art. 126
Pareri e determinazioni del Revisore

1. Il Revisore esprime i pareri ed adotta le sue determinazioni ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e, comunque, nei casi previsti dalla legge.

Art. 127 Intervento dei revisori alle riunioni del collegio
Eliminato

Art. 128
Responsabilità

1. Il Revisore deve adempiere ai propri doveri secondo le modalità stabilite dalla legge, è responsabile della verità delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del proprio ufficio.

2. In caso di inadempimento ai doveri di cui al comma che precede il revisore è revocato. L'azione di responsabilità contro il revisore è regolata dalla legge.

Art. 129
Compenso

1. Il compenso del revisore è determinato da apposita convenzione, in base alle tariffe previste dalla legge o ad accordi tra gli ordini professionali e le rappresentanze degli Enti locali, ovvero a tariffe determinate d'accordo tra le parti.

Parte VI
ATTIVITA' REGOLAMENTARE –
REVISIONE DELLO STATUTO –
DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE

Capo I
ATTIVITA' REGOLAMENTARE

Art. 130

Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti adottati a norma e per gli effetti dell'art. 7 del T.U. 267/2000 sono soggetti alle seguenti limitazioni:
- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito territoriale del Comune;
 - c) le disposizioni contenute devono essere di carattere generale e non particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva;
 - e) possono essere revocati o modificati solo da regolamenti o da norme regolamentari successivi per espressa dichiarazione del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni adottate e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia, già disciplinata dal regolamento precedente.

Art. 131

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale, ai cittadini delle frazioni o delle borgate, intervenendo nei modi e nelle forme stabiliti dal presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del T.U. 267/2000, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita

ta direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune dopo l'adozione della delibera approvativa con le modalità stabilite dall'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267 del 18-8-2000.

4. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

Art. 132

Pari opportunità

1. I regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, quello previsto dall'art. 89 co. 1 del T.U. 267/2000 assicurano a tutti i dipendenti prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali.

Capo II

APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 133

Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto del Comune è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati: qualora la maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte successive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

3. Contestualmente alla pubblicazione lo Statuto è inviato alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

4. Contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione lo Statuto è trasmesso al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Art. 134

Revisione dello Statuto

1. La revisione o le modifiche dello Statuto sono approvate con delibera del Consiglio comunale con le stesse modalità e procedure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'atto primario o dall'ultima modifica o revisione operata.

2. Ogni iniziativa di revisione o modifica dello Statuto respinta dal Consiglio comunale non può essere riproposta se non è decorso un anno dalla data della delibera di rigetto.

3. La delibera di abrogazione totale o parziale di norme fondamentali ed essenziali dello Statuto non è valida e pertanto è da ritenersi nulla se non seguita, nella stessa seduta, dalla deliberazione di approvazione di nuove norme statutarie che sostituiscano quelle abrogate.

4. Il provvedimento abrogativo dello Statuto o di parte dello Statuto ha efficacia ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto o da quando il provvedimento modificativo diviene operante.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 135

Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo Pretorio Comunale.



Il biellese vive una porta verso l'Europa.

Spettacoli dal vivo con canti e balli popolari provenienti dalla Russia, collegati al progetto "Il biellese vive una porta verso l'Europa". Organizzati dal Comune di Zimone con il patrocinio della Provincia di Biella, in collaborazione con la Regione Piemonte e con il Centro per lo sviluppo della cultura, l'istruzione, lo sport e con "The Inter Art Center" di Mosca.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 3994 / 4030 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Dirigente* Roberto Falco
Direttore responsabile Luciano Conterno *Redazione* Carmen Cimicchi
Abbonamenti Daniela Romano Rosario Copia, Sauro Paglini
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.